# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA



# FACOLTÀ DI SCIENZE STATISTICHE

Corso di Laurea Specialistica in Scienze Statistiche Demografiche e Sociali

### Tesi di Laurea

"L'impatto delle politiche a favore della natalità. Il caso del Friuli-Venezia Giulia, 1989-2005."

Relatore:

Prof. Gianpiero Dalla Zuanna

Correlatore:

Prof.ssa Giovanna Boccuzzo

Laureando: *Marco Tesolin* 

"...cerca ancora coi tuoi proverbi a illuminarmi..."

# **INDICE**

CAPIT	OLO 1	
INT	RODUZIONE	
1.1	IL CONTESTO DEMOGRAFICO.  1.1.1 LA CONDIZIONE ITALIANA.  1.1.2 UN APPROFONDIMENTO SULLE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE.  1.1.3 LA SITUAZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA.  1.1.4 IL RUOLO DELLE DONNE STRANIERE.	10 13 15
1.2	IL CONTESTO SOCIO-ASSISTENZIALE.  1.2.1 LE MISURE PREVIDENZIALI EUROPEE.  Il caso della Francia.  Il caso della Spagna.  Il caso della Norvegia.  1.2.2 IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO.  1.2.3 LE MISURE PREVIDENZIALI REGIONALI.	19 20 20 21 21 21 22 24 24
1.3	GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA.	31
2.1 2.2 2.3	I E MATERIALI  LE INFORMAZIONI NECESSARIE.  L'INTERRUZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE NASCITE .  I DATI SULLE NASCITE RACCOLTI DALLE REGIONI.  I DATI SUGLI ABORTI FORNITI DALL'ISTAT.	35 36
	LE INFORMAZIONI E GLI INDICATORI UTILIZZATI.  2.5.1 LA VARIABILE "REDDITO"	37 38 38 39
	оьо з ETODI DI ANALISI	
3.1	L'ANALISI DESCRITTIVA.  3.1.1 ULTERIORI ANALISI SUL GRUPPO SENSIBILE.  3.1.2 L'EVOLUZIONE DEMOGRAFICA della POPOLAZIONE STRANIERA	41 42 44
3.2	L'ANALISI MULTIVARIATA.  3.2.1 I MODELLI LOG-LINEARI PER LE NASCITE.  3.2.2 I MODELLI LOGISTICI PER LE INTERRUZIONI DI GRAVIDANZA.	48

### **CAPITOLO 4**

# I RISULTATI DELLE ANALISI

4.1 LE NASCITE NELL'ANALISI DESCRITTIVA.	51
4.1.1 IL FRIULI VENEZIA GIULIA.	51
4.1.2 IL CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI.	33
4.1.3 IL GRUPPO MAGGIORMENTE SENSIBILE.	56
4.2 GLI ABORTI VOLONTARI NELL'ANALISI DESCRITTIVA.	58
4.2.1 IL FRIULI-VENEZIA GIULIA.	58
4.2.2 IL CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI	60
4.2.3 IL GRUPPO MAGGIORMENTE SENSIBILE.	63
4.3 L'ANALISI DELLE INTERAZIONI nel modello relativo alle nasci	<b>te.</b> 65
4.3.1 IL FRIULI VENEZIA GIULIA.	65
Le interazioni di terzo ordine.	59
L'interazione di quarto ordine.	6/
4.3.2 CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI: METODO 1.	68
La regione Toscana.	68
La provincia autonoma di Trento	68
4.3.3 CONTRONTO CON LE ALTRE REGIONI: METODO 2.	68
La regione Toscana	
4.4 L'ANALISI DELLE INTERAZIONI nel modello relativo agli abort	1 <b>.</b>
4.4.1 IL FRIULI VENEZIA GIULIA.	12
CAPITOLO 5	
CONCLUSIONI	73
BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA	75
APPENDICE	77
APPENDICE 1 - GRAFICI e TABELLE.	77
APPENDICE 2 - NORMATIVE NAZIONALI e REGIONALI.	83

# Capitolo 1

# **INTRODUZIONE**

Le società europee del terzo millennio, dopo aver attraversato un periodo di ristagno demografico senza precedenti, sono ora costrette a fare i conti con le proprie scelte riproduttive, le cui conseguenze in ambito socio-demografico rischiano di portare alcuni paesi verso una situazione critica e alquanto complessa. In diverse zone dell'Unione Europea infatti il numero medio di figli per donna¹ non raggiunge neppure l'unità. È il caso di alcune regioni della Spagna e, verso la metà degli anni '90, del Friuli Venezia Giulia: se si considera che il ricambio generazionale presume un tasso di fecondità totale (TFT) pari a 2, ovvero che da due genitori nascano altrettanti figli, è piuttosto semplice prevedere una lenta ma inesorabile contrazione della numerosità delle popolazioni europee: l'Istat prevede infatti una stagnazione demografica fino al 2025, anno in cui l'Europa comincerà ad assistere al lento spopolamento delle sue popolazioni autoctone. E tuttavia, negli anni più recenti, vi è una forte sensazione di cambiamento nel panorama europeo. Il saldo naturale, negativo da oltre vent'anni, si è nuovamente riportato sopra lo zero²; le nascite hanno intrapreso un andamento più che positivo, e i tassi di fecondità appaiono in ripresa.

Nella prima parte di questo capitolo viene dunque esaminata l'evoluzione demografica della popolazione italiana, in particolare del Friuli Venezia Giulia, dove il tasso di fecondità ha raggiunto i minimi storici nazionali ed europei.

In un secondo momento l'attenzione è rivolta verso alcuni provvedimenti attuati dall'amministrazione pubblica in termini di sostegno della natalità, sia a livello nazionale che a livello regionale: di essi sono indicati gli estremi legislativi, la data in cui sono entrati in vigore, i requisiti dei beneficiari e l'ammontare degli importi stanziati.

La sezione introduttiva si conclude con la stesura degli obiettivi: essi riprendono essenzialmente quanto esposto nei paragrafi precedenti, e si propongono di individuare

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Il numero medio di figli per donna (o tasso di fecondità totale) di un dato anno è dato dalla sommatoria dei tassi specifici di fecondità relativi al medesimo anno; questi ultimi sono dati dal rapporto tra i nati da donne di una certa fascia d'età (generalmente vengono utilizzate classi quinquennali) e la popolazione femminile della medesima fascia d'età.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Il saldo naturale rappresenta la differenza tra le nascite e i decessi nell'arco di un certo periodo in un determinato territorio: in effetti nel 2004 e nel 2006 il saldo naturale in Italia mostra un valore positivo.

l'eventuale relazione che intercorre fra la timida ripresa demografica di inizio secolo e le misure assistenziali erogate dagli apparati statali e regionali.


#### 1.1 IL CONTESTO DEMOGRAFICO.

Il quadro globale della situazione demografica in Italia viene descritto attraverso una breve analisi delle serie storiche relative alle nascite a alle interruzioni volontarie di gravidanza, ai tassi di fecondità e di abortività<sup>3</sup>, nonché alla struttura per età, con un'attenzione particolare al Nordest e al Friuli Venezia Giulia: l'accento viene posto sui valori estremamente bassi della regione friulana e sul recupero della natalità evidenziato negli ultimi anni, in netto contrasto con il trend negativo che ha contraddistinto la ripartizione nord-orientale e in generale tutta la penisola italiana dalla seconda metà degli anni '60 in poi.

#### 1.1.1 LA CONDIZIONE ITALIANA.

Nel 2009 sono stati registrati nelle anagrafi comunali 569.883 nati. Quasi 47.000 in più rispetto al 1996, in cui si è registrato il minimo assoluto delle nascite a livello nazionale, e circa la metà dei nati del 1964, in cui in Italia si raggiunse il massimo storico con oltre un milione di nati. Era l'apice del cosiddetto baby-boom, a cui sono seguiti 30 anni di calo delle nascite. La ripresa avviatasi a partire dalla seconda metà degli anni '90, per quanto timida, merita dunque grande attenzione (figura 1.1)<sup>4</sup>.

Figura 1.1 - Iscritti in anagrafe per nascita in Italia. 1982-2009.




Fonte: www.demo.istat.it

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il tasso di abortività è dato dal rapporto tra il numero di interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) e la relativa popolazione media femminile in età feconda, definita convenzionalmente tra i 15 e i 49 anni.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> In realtà dal grafico appare evidente che il calo maggiore si ebbe nel 1992. Tuttavia esso è da attribuire, più che ad una reale diminuzione dei nati, alle imprecisioni delle rilevazioni e delle analisi effettuate per il Censimento Istat del 1991.

Anche il tasso di fecondità totale assume lo stesso andamento delle nascite: l'indicatore passa da 1,6 (dato riferito al 1982) al minimo storico 1,19 (nel 1995), per poi riprendersi leggermente negli anni successivi, risalendo fino a 1,33 (valore relativo al 2004). Seguono il medesimo sviluppo anche i tassi di fecondità di primo e secondo ordine di nascita, i quali recuperano nel tempo i rispettivi livelli del 1982, mentre l'indice riferito al terzo ordine (o superiore) conclude in negativo il suo corso, perdendo circa 0,2 punti nel corso degli anni: a quest'ultimo ordine viene attribuita una grossa fetta di responsabilità nel calo della fecondità totale.



**Figura 1.2 -** Tasso di fecondità totale in Italia, per ordine di nascita. 1982-2004. Tasso di fecondità totale in Italia. 1982-2007.

Fonte: <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>

Se si parla delle interruzioni volontarie di gravidanza, la questione appare immediatamente più delicata. L'Italia passa dai 231.061 aborti del 1983 ai 134.817 del 1995, per poi stabilizzarsi intorno alle 135.000 unità: nei primi 12 anni il fenomeno cala notevolmente, e sembra tuttora in forte contrazione. Il tasso di abortività nazionale segue un andamento del tutto simile: dal 16,4 del 1983 scende fino al 9,3 del 1995 e si stabilizza intorno a questo valore, senza mai abbattere la soglia del 9,0.

In ultima analisi, per approfondire meglio l'argomento, sarebbe ideale "fotografare" la situazione demografica attuale, prendendo in considerazione tutte le classi d'età, e confrontarla con quella relativa a 20-25 anni prima. Questa possibilità esiste, e può essere realizzata attraverso l'analisi della struttura per età<sup>5</sup> che, mostrando la percentuale di ogni


<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Dopo aver raggruppato ogni età in una classe quinquennale, essa viene rapportata al totale, in maniera distinta per maschi e femmine, così da cogliere nell'immediato la percentuale di ogni classe d'età sul totale della popolazione.

classe d'età sul totale della popolazione, offre una chiara immagine demografica del Paese a cui si riferisce: se le classi più giovani hanno un peso maggiore di quelle anziane, allora è facile intuire che siamo in presenza di un Paese "giovane", con un buon ricambio generazionale e con notevoli risorse di forza-lavoro.

Nel nostro caso purtroppo è vero il contrario (figura 1.3). La situazione italiana attuale è infatti piuttosto diversa da quella di 27 anni prima<sup>6</sup>:

- ♣ le classi infantili (0-14 anni) sono diminuite di circa un terzo, passando dal 21,3% al 14%;
- ♣ la classe giovani (15-24 anni) hanno subito la stessa sorte, scendendo da 15,6% a 10,2%;
- ♣ le classi anziane, ovvero le persone che rappresentano la categoria dei pensionati (tutte le classi oltre i 65 anni) sono invece notevolmente aumentate, passando dal 13,2% al 20%;
- infine la classe degli ultraottantenni risulta più che raddoppiata, dal 2,2% al 5,4%, indicando inoltre una notevole differenza nella presenza di maschi e femmine, a favore di queste ultime, all'interno della classe.

Figura 1.3 - Struttura per età in Italia, per sesso. Classi quinquennali.



Fonte: http://demo.istat.it

12

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Come termine di paragone nell'analisi della struttura per età viene considerato l'anno 1982, in quanto i dati stratificati per classi d'età e per regione di appartenenza sono disponibili solo da tale anno.

La popolazione italiana sembra dunque scivolare verso una progressiva riduzione delle classi d'età più giovani e contemporaneamente verso un incontrollato incremento delle classi anziane: le conseguenze in ambito demografico e sociale verranno presentate nel secondo paragrafo di questo capitolo.

#### 1.1.2 UN APPROFONDIMENTO SULLE RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE 7.

L'incremento delle nascite riscontrabile a livello nazionale negli ultimi 10 anni è tuttavia il risultato di opposte dinamiche territoriali: l'aumento dei nati si registra, infatti, solo per i residenti nelle regioni del centro-nord Italia, mentre al sud e nelle isole prosegue il fenomeno della denatalità (figura 1.4).

La ripartizione del "Nord Est", per esempio, passa dai 89.442 nati del 1982 ai 77.591 nati del 1988: in soli sei anni le nascite diminuiscono di circa 12.000 unità, ovvero quasi un settimo del totale. In seguito esse si stabilizzano intorno alle 83.000 unità per poi aumentare linearmente dal 1996 e raggiungere le 110.604 unità nel 2009.




Figura 1.4 - Iscritti in anagrafe per nascita, per ripartizione geografica. 1982-2009.

Fonte: <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Le 5 ripartizioni suddividono l'Italia nel seguente modo: del Nord Ovest fanno parte la Liguria, la Valle d'Aosta, il Piemonte e la Lombardia; nel Nord Est troviamo il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro le Marche, la Toscana, l'Umbria e il Lazio; le Isole corrispondono alla Sicilia e alla Sardegna, mentre del Sud fanno parte le restanti regioni meridionali.

Mentre le nascite sembrano indicare come locomotiva della natalità il centro-nord, l'analisi del tasso di fecondità totale mostra una realtà ben diversa<sup>8</sup>: la fecondità nel Meridione, sebbene abbia un andamento decrescente nel tempo (da 2,1 a 1,3), risulta essere generalmente più elevata di quella centrale e settentrionale, che invece presentano degli andamenti quasi sovrapposti e a forma di "U", similmente a quanto visto per le nascite: essi partono rispettivamente dai valori 1,4 e 1,28, per poi toccare entrambi il punto più basso nel 1995 (rispettivamente 1,07 e 1,04). È singolare che gli indicatori di "Nord", "Centro" e "Sud", pur avendo un'evoluzione parzialmente diversa, raggiungano nel 2007 valori molto simili (tra 1,3 e 1,37).

Il calo degli aborti registrato a livello nazionale, allo stesso modo delle nascite, è il risultato di dinamiche regionali contrastanti. Sebbene ogni ripartizione territoriale manifesti un andamento decrescente, le regioni del centro-nord evidenziano un calo molto più forte rispetto all'Italia meridionale (figura 1.5): in soli 10 anni esse dimezzano il numero di aborti rilevati nel 1983, mentre il "Sud" e le "Isole" ci impiegano quasi il doppio. Anche il tasso di abortività conferma questa analisi<sup>9</sup>: il "Nord Est" presenta la diminuzione più rilevante, passando dal 14,6 del 1983 al 7,3 del 1994, sebbene il valore più basso in assoluto appartenga alla ripartizione "Sud" (6,9, relativo al 2001); le altre ripartizioni hanno un andamento molto simile, con valori decisamente superiori: essi variano tra 18,8 (valore massimo del 1983, appartenente al "Centro") e 9,1 (valore minimo del 1996, appartenente al "Nord Ovest").




Figura 1.5 - Aborti volontari della popolazione residente per ripartizione geografica. 1983-2002.

Fonte: http://demo.istat.it

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Vedi figura A1 in Appendice.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Vedi figura A2 in Appendice.

#### 1.1.3 LA SITUAZIONE IN FRIULI VENEZIA GIULIA.

La grave situazione demografica (in alcuni contesti addirittura la peggiore dell'intera penisola) e le particolari disposizioni legislative in materia di sostegno alla natalità<sup>10</sup> di cui gode il Friuli Venezia Giulia, portano ad esaminare più da vicino la specifica condizione demografica di questa regione di confine, appartenente all'Italia nord-orientale.

Costituita nel 1948 con l'aggregazione di Friuli e Venezia Giulia, ha una popolazione residente di circa 1.230.936 abitanti<sup>11</sup>, di cui quasi il 17% composta da



stranieri; nel 1964 ha ottenuto la denominazione di "Regione a statuto speciale", poiché rappresenta una delle cinque regioni autonome del territorio italiano<sup>12</sup>. Di conseguenza essa gode, tra l'altro, di un certo livello di autonomia fiscale che nel corso degli ultimi 15 anni ha permesso un importante sviluppo delle politiche familiari a sostegno della natalità, volte a integrare e potenziare quelle nazionali, anche a ragione di una fertilità estremamente limitata: il Friuli possiede infatti il primato, sia a livello nazionale che a livello europeo, del tasso di fecondità totale più basso mai registrato.

Le due "fotografie" della regione, relative al 1982 e al 2009, forniscono un quadro globale della transizione demografica friulana (figura 1.6):

- ♣ le classi infantili (0-14 anni) sono diminuite quasi di un terzo, passando dal 17,3% al 12,2%;
- ♣ la classe giovani (15-24 anni) sono state quasi dimezzate, scendendo dal (già basso) 13,8% all' 8,2%;
- ♣ le classi di oltre 65 anni (ovvero la categoria dei pensionati) sono invece aumentate di oltre un terzo, passando dal 17% al 23%;
- ↑ infine la classe degli ultraottantenni desta maggior interesse, poiché risulta più che raddoppiata: in 25 anni passa dal 2,8% al 6,8%.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Vedi paragrafo 2.3.1 del capitolo 1, dal titolo "Il caso del Friuli Venezia Giulia".

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Fonte: http://demo.istat.it. Il dato è riferito al 1 gennaio 2009.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Le altre regioni a Statuto speciale sono la Valle d'Aosta, la Sardegna, la Sicilia e il Trentino-Alto Adige.

Inoltre, in soli 9 anni, la fecondità totale in Friuli (figura 1.7) passa rapidamente da 1,5 (dato relativo al 1978) a 0,96 nel 1987; il primato del minimo storico appartiene all'anno 1994, con un valore (pari a 0,94) che non trova rivali nel resto dell'Italia settentrionale. Tuttavia l'indicatore non continua la sua discesa ma recupera leggermente nell'ultimo periodo: 1,1 nel 2000, 1,2 nel 2003 e 1,3 nel 2007.

Il numero di aborti volontari, come i precedenti indicatori relativi alle ripartizioni territoriali, subisce una drastica riduzione: nell'arco di 12 anni (1983-1995) il valore si trova più che dimezzato (da 4.463 a 2.075), mentre nel periodo successivo l'andamento decrescente si arresta. Anche il tasso di abortività segue la medesima evoluzione, scendendo da 15,4 a 7,3 e mantenendosi sostanzialmente costante fino ad oggi.





Figura 1.6 - Struttura per età in Friuli Venezia Giulia, per sesso. Classi quinquennali.

Fonte: <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>


Figura 1.7 - Tasso di fecondità totale in Friuli Venezia Giulia, per ordine di nascita. 1982-2004. Tasso di fecondità totale in Friuli Venezia Giulia. 1982-2007.



Fonte: <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>

Tuttavia, se si confronta il tasso di fecondità totale con l'ammontare delle nascite in Friuli, ci si rende conto che, di fronte alla perdita di circa 1.000 unità nell'arco del decennio 1984-1994, il riscatto avvenuto nel periodo successivo (figura 1.8) appare molto più marcato, e non può certo dipendere in maniera esclusiva dal recupero, evidenziato in precedenza, del tasso di fecondità o, più precisamente, non può avere origine soltanto dalla crescente fecondità delle donne friulane: le cause di questo recupero vanno probabilmente ricercate in altri fattori.

Figura 1.8 - Iscritti in anagrafe per nascita in Friuli Venezia Giulia. 1982-2009. 11.000



Fonte: http://demo.istat.it

#### 1.1.4 IL RUOLO DELLE DONNE STRANIERE.

Ciò che non è stato finora considerato è il contributo delle donne extracomunitarie alla natalità e alla fecondità italiana. Dalla metà degli anni '90 infatti, nel nostro Paese come nel resto dell'Unione Europea<sup>13</sup>, si è assistito ad un crescente flusso migratorio, in particolare verso le regioni settentrionali. Analizzando la fecondità delle popolazioni di un'altra nazionalità, e in particolar modo dei paesi africani, è possibile affermare che essa sia generalmente più alta di quella italiana. Tuttavia è noto come, nella maggior parte dei casi, le persone che migrano da una zona ad un'altra tendano ad abbandonare alcuni dei propri standard sociali (come i ritmi lavorativi, il numero di figli) per assumere quelli della popolazione indigena, in base anche alle possibilità e alle risorse della nuova condizione in cui si trovano.

Ciò non significa che questo processo avvenga sempre in maniera completa o che coinvolga necessariamente ogni popolazione migrante. Le donne extracomunitarie giunte in Italia infatti non si sono conformate pienamente agli standard demografici del nostro Paese, e la natalità non sembra fare eccezione a questo quadro d'insieme: nella prima metà degli anni '90 infatti l'ammontare delle nascite nel territorio italiano appare in caduta libera, mentre nella seconda metà mostra una notevole ripresa se viene sommato ai nati da coppie straniere, come è possibile constatare in figura 1.9 (asse sinistro). A questa ipotesi sembra condurre anche l'analisi del contesto friulano, sebbene in misura notevolmente inferiore: l'andamento delle nascite in territorio regionale, infatti, appare sostanzialmente statico senza l'apporto dei nati da genitori stranieri (figura 1.9, asse destro).

Tuttavia è possibile cogliere una differenza sostanziale tra i due livelli territoriali: mentre la natalità puramente italiana non accenna ad arrestare il suo trend, negativo dal 1964, le nascite rilevate in Friuli, sebbene private del supporto degli immigrati, mostrano un andamento crescente da oltre 10 anni.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> All'interno dell'Unione Europea, infatti, l'aumento della popolazione è stato determinato quasi esclusivamente dall'immigrazione, che per quasi tutti i 27 Paesi è diventato la base della propria (modesta) crescita demografica. Sull'aumento di 19 milioni di cittadini registrato nell'U.E. tra il 1994 e il 2006, quasi 15 milioni (pari al 69%) sono immigrati. Questa sproporzione è aumentata nel periodo 2000-2006, quando l'89% dell'aumento demografico (13,2 milioni di persone in totale) è stato prodotto dall'immigrazione. Italia e Germania hanno potuto evitare il calo demografico unicamente ricorrendo all'immigrazione, mentre solo Francia e Olanda hanno accresciuto la propria popolazione anche a prescindere dall'afflusso migratorio.

580.000 17.000 Italia con nati stranieri 540.000 15.000 Italia senza 500.000 13.000 nati stranieri Friuli con 460.000 11.000 nati stranier 9.000 420.000 Friuli senza nati stranieri 380.000 7.000 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009

Figura 1.9 - Iscritti in anagrafe per nascita in Italia, con e senza nati stranieri. 1999-2009. Iscritti in anagrafe per nascita in Friuli, con e senza nati stranieri. 1989-2009.

Nota: la linea tratteggiata indica un'approssimazione delle nascite in Italia senza l'apporto dei nati stranieri.

Fonte: elaborazioni dati da <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>

Da questa breve introduzione sulla natalità sembra evidente che sia stata proprio la maggiore propensione ad avere figli delle donne straniere una delle principali ragioni del recupero delle nascite in Italia. In ogni caso non è possibile determinare con certezza quanto questo risanamento sia dovuto al crescente ingresso di stranieri nel territorio nazionale oppure ad altri fattori non ancora considerati.

#### 1.2 IL CONTESTO SOCIO-ASSISTENZIALE.

Il crollo delle nascite e della fecondità contribuisce in maniera sostanziale all'invecchiamento di una popolazione 14: in mancanza di un adeguato ricambio generazionale la popolazione ha infatti subito l'indebolimento delle proprie classi giovani (0-15 anni) e adulte (16-64 anni), assumendo col passare del tempo una struttura per età sempre più sbilanciata verso le classi più anziane: se nel 1980 su 100 europei 22 avevano meno di 14 anni mentre 13 avevano superato l'età del pensionamento (65 anni), nel 2004 le due classi d'età hanno raggiunto il pareggio al 16,5%. Dal 2005 la proporzione si è addirittura invertita e sembra destinata a restare tale nel tempo. Dal canto suo l'Italia vanta il triste primato della più bassa percentuale di giovani (14%), un valore molto lontano da quello dell'Irlanda, che detiene la percentuale maggiore (20,7%); ed è sempre il nostro Paese, davanti alla Germania e alla Grecia, ad avere la più alta percentuale di anziani (pari a oltre il 20% della popolazione).

19

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Una delle cause principali è anche l'aumento della speranza di vita alla nascita.

Questo processo purtroppo non coinvolge solamente il contesto demografico di un Paese, ma potrebbe portare a gravi conseguenze soprattutto dal punto di vista sociale e previdenziale: da qui al 2040 infatti l'Istat prevede un aumento di circa 7 milioni di anziani e una perdita di altrettante persone in età lavorativa.

Di conseguenza la spesa pubblica in termini di assistenza fiscale, tuttora insostenibile, tenderà a svuotare le casse dello Stato e porre in ginocchio un sistema previdenziale già largamente provato (i bilanci dell' I.N.P.S. sono in rosso ormai da anni), poiché il numero di coloro che producono reddito risulterà essere di gran lunga inferiore (circa un terzo) al numero di coloro che ricevono la pensione; e la produzione stessa, assorbendo inevitabilmente gli effetti negativi del contesto in cui è inserita, ne risulterà indebolita.

Esistono dunque numerosi questioni sulle quali lo Stato ha il dovere di pronunciarsi e di porre rimedi adeguati, efficaci e tempestivi. Negli ultimi anni, tuttavia, alcuni paesi, tra cui l'Italia, hanno adottato delle politiche a favore della natalità, prevedendo alcuni servizi di carattere assistenziale o economico a sostegno della maternità e delle famiglie, in particolare di quelle con figli.

#### 1.2.1 LE MISURE PREVIDENZIALI EUROPEE.

Per dare un quadro generale delle politiche sociali in materia di sostegno alla natalità, viene ora fornita una sintesi delle recenti iniziative in ambito previdenziale di tre paesi dell'Unione Europea. Un paragrafo intero è invece dedicato all'Italia, in cui è possibile esaminare integralmente l'iter normativo, dalle sue origini fino ai provvedimenti più recenti.

#### Il caso della Francia 15.

Il Codice della sicurezza sociale francese (articolo L 511-1) prevede un'indennità di maternità pari a € 868 a partire da ogni nato dopo il primo gennaio 2004, destinato alle famiglie i cui unici requisiti richiesti sono un reddito non superiore a € 32.328 e la residenza di entrambi i genitori in territorio nazionale. L'importo dell'indennità e il limite inferiore del reddito sono tuttavia destinati a salire se i due componenti della coppia lavorano o se si tratta di una famiglia con un solo genitore.

Inoltre viene corrisposto per ogni nato, dal momento della nascita fino al raggiungimento del suo terzo compleanno, un assegno mensile pari a € 173, fatte salve le medesime condizioni economiche richieste per l'erogazione del premio di maternità.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Fonte: <a href="http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime\_france/it\_a1.html">http://www.cleiss.fr/docs/regimes/regime\_france/it\_a1.html</a>. I dati sono riferiti al 1° gennaio 2008.

### Il caso della Spagna 16.

Il problema del crollo della fecondità è particolarmente sentito in Spagna: negli ultimi 30 anni infatti la penisola iberica ha visto ridurre il numero delle nascite di oltre il 50%, un calo di gran lunga superiore a quello italiano; e tuttavia il Paese non sembra aver intrapreso, secondo le associazione spagnole, adeguate contromisure<sup>17</sup>.

Il governo Zapatero ha infatti stabilito la corresponsione di una consistente indennità di maternità, pari a  $\in$  2.500, ma solo a partire dai nati dal primo gennaio 2007. Inoltre in precedenza una famiglia con uno o due figli doveva avere un reddito annuo inferiore a  $\in$  11.000 (poi elevato a  $\in$  15.000) per avere diritto a  $\in$  291 per figlio all'anno, equivalenti a soli  $\in$  24 al mese<sup>18</sup>.

### Il caso della Norvegia 19.

Il programma previdenziale norvegese venne introdotto nel lontano 1946 per aiutare le famiglie a coprire i costi dovuti alla nascita dei figli, in modo da facilitare una equa redistribuzione tra le famiglie con figli e quelle senza.

Le misure adottate, senza dubbio più generose delle precedenti, prevedono l'erogazione di un assegno mensile di circa € 121 per ogni figlio, dalla nascita fino al mese precedente il diciottesimo anno di età: esso è rivolto alle famiglie residenti da almeno dodici mesi in territorio nazionale, senza alcun requisito relativo al reddito. L'importo dell'assegno può aumentare se i destinatari sono le famiglie composte da un solo genitore con figli a carico al di sotto dei tre anni d'età e che rispondono a particolari requisiti. Esiste inoltre un sostegno regionale per le famiglie residenti nelle zone dell'estremo nord.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Fonte: Articolo del quotidiano Avvenire del 23 maggio 2008, dal titolo "In Spagna la maternità è una corsa a ostacoli" di Imma Alvarez.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> "Tutti i Paesi dell'Europa, compresa Malta, aiutano di più la famiglia", si lamenta Eva Holgado, presidente della FEFN (Federazione Spagnola delle Famiglie Numerose). La Federazione stima che una coppia spagnola "dovrebbe avere 13 figli per avere gli aiuti che riceve una famiglia tedesca di 2 figli". L'IPF (Istituto di Politica Familiare) denuncia che, mentre in alcuni Paesi come l'Irlanda, l'Italia e la Germania esiste un ministro o un sottosegretario per la Famiglia, in Spagna non esiste neanche un segretariato. "La Spagna è l'unico Paese europeo in cui, non solo gli aiuti sono subordinati a limiti dei redditi quasi impossibili, ma addirittura sono tassati. Solo la Polonia presenta una situazione peggiore della nostra". Infine Eduardo Hertfelder, presidente dell'IPF, afferma che "secondo i sondaggi, la mancanza di aiuti economici è la causa principale per cui le donne spagnole non possono avere i figli desiderati."

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Si tratta in effetti di una sovvenzione che non coinvolge le classi medie ma a mala pena quelle considerate indigenti, in quanto la soglia di povertà per una famiglia con 2 figli residente in Catalogna, ad esempio, è fissata a 15.700 euro all'anno. Il bonus di € 2.500, che non trova eguali nel resto d'Europa, contrasta quindi con la quasi totale mancanza di aiuti successivi alla nascita.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Fonte: http://www.amb-norvegia.it/policy/family/allowance/allowance.htm.

#### 1.2.2 IL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO <sup>20</sup>.

Gli interventi a favore della natalità in Italia sono definiti nell'ambito di alcune leggi risalenti agli ultimi anni del secolo scorso, delle quali vengono sinteticamente esplicitati i contenuti. Esse rappresentano la soluzione tangibile alla preoccupante situazione demografica dei primi anni '90 evidenziata in precedenza, che solo in tempi recenti ha cominciato ad esercitare una maggiore pressione nei confronti della pubblica amministrazione, o più in generale a destare una certa attenzione nelle istituzioni<sup>21</sup>.

La prima legge, emanata il 28 agosto del 1997, si presenta in realtà attraverso una forma del tutto teorica, e prende il nome di Legge n. 285/1997, la cosiddetta "Legge Turco". La normativa presenta alcune "disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza", tra cui (articolo 4) "l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori" e "l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia e alla maternità"; essa prospetta inoltre (articolo 5) "l'innovazione e sperimentazione di sevizi socio-educativi per la prima infanzia"; infine prevede (articolo 8) "servizi di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico" e "la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi".

La Legge n. 448 del 23 dicembre 1998 in sostanza concretizza la precedente "Legge Turco", prevedendo alcune "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori". In particolare l'articolo 65 stabilisce la corresponsione, per ogni nato a partire dal primo gennaio 1999, di un assegno mensile di € 103, per 13 mensilità, a favore dei nuclei familiari in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Essere composto esclusivamente da cittadini italiani residenti
- 2. Avere almeno tre figli di età inferiore a 18 anni

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Fonte: <a href="http://www.parlamento.it/leggi">http://www.parlamento.it/leggi</a>. In appendice è inoltre possibile consultare il testo integrale degli Articoli di Legge riportati in questo capitolo: Legge n. 285/1997 (articoli 4, 5 e 8), Legge n. 448/1998 (articoli 65 e 66), Legge n. 488/1999 (articolo 49), Legge 388/2000 (articolo 80) e Legge n. 326/2003 (articolo 21).

Il "Rapporto sulle politiche contro la povertà e l'esclusione sociale" (2004) del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è testimone di questo interessamento, affermando che "Per sostenere il reddito familiare e contribuire, indirettamente, al tasso di natalità tuttora a livelli molto bassi [...] è stato istituito un assegno di 1.000 euro per ogni figlio nato successivamente al primogenito [...] Anche se l'importo previsto è stato di gran lunga inferiore ai costi aggiuntivi affrontati dalla famiglia per la nascita di un figlio, il provvedimento ha avuto il merito di tenere desta l'attenzione ed il dibattito sul valore social della natalità [...] L'obiettivo demografico presuppone l'esistenza di una discrepanza fra interesse individuale e collettivo relativamente al livello, alla dinamica e alla composizione della popolazione, come sta accadendo da molti anni con l'insufficiente tasso di sostituzione della popolazione che, insieme all'invecchiamento progressivo, determina effetti negativi sulla produttività del lavoro e sulla sostenibilità della spesa pubblica per la previdenza e l'assistenza sanitaria e sociale."

### 3. Avere un reddito pari o inferiore a € 18.592

L'Articolo 66 prevede invece l'erogazione mensile, a partire dai nati dopo il primo luglio 1999, di un assegno di maternità pari a € 103, per cinque mensilità, destinato alle madri in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Essere cittadine italiane e residenti
- 2. Avere un reddito familiare non superiore a € 25.822

Per i nati a partire dal primo luglio 2000 l'importo dell'assegno viene aumentato a € 155.

Qualora l'indennità di maternità corrisposta dagli enti previdenziali alle madri lavoratrici risultasse inferiore all'importo stabilito dalla Legge 448/1998, è possibile richiedere la concessione della quota differenziale.

L'indennità di maternità viene modificata dalla Legge n. 488 del 23 dicembre 1999, la cosiddetta "Legge Finanziaria 2000", in cui viene stanziata una quota di € 1.549 per ogni figlio, nato o adottato dopo il primo luglio 2000 dalle madri con i seguenti requisiti:

- 1. Essere cittadine italiane o in possesso della carta di soggiorno
- 2. Non beneficiare di altre indennità di maternità previste per le madri lavoratrici

Come in precedenza, qualora l'indennità di maternità corrisposta dagli enti previdenziali risultasse inferiore all'importo, è possibile richiedere la quota differenziale.

Inoltre la concessione dell'assegno previsto dall'Articolo 66 della Legge 448/1999 viene estesa alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, o in possesso della carta di soggiorno.

Un sostanziale cambiamento viene apportato dalla Legge n. 388 del 23 dicembre 2000, denominata anche "Legge Finanziaria 2001", in cui l'assegno mensile di maternità passa da € 155 a € 258, fermo restando la validità delle precedenti condizioni economiche e la durata dell'assegno stesso, che non può superare le cinque mensilità.

Ulteriori modifiche vengono apportate dalla Legge n. 326 del 24 novembre 2003, in cui viene stanziato un bonus di € 1.000 per ogni nato dal primo dicembre 2003 al 31 dicembre 2004 di secondo ordine o superiore, destinato alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie.

#### 1.2.3 LE MISURE PREVIDENZIALI REGIONALI <sup>22</sup>.

La recente riforma del titolo V (2001) della Costituzione, trasferendo alle regioni le competenze esclusive sulle politiche sociali rivolte alla famiglia, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni relative ai diritti civili e sociali stabiliti dallo Stato, ha ampliato le possibilità delle regioni di legiferare su tali tematiche. D'altro canto il calo delle nascite è sempre più sentito dagli amministratori locali, dai sindaci dei piccoli comuni a rischio spopolamento fino agli stessi presidenti delle regioni, sottoposti a sollecitazioni dall'opinione pubblica che sempre più spesso richiede interventi a favore della famiglia, e in particolare di quelle con figli <sup>23</sup>.

Per cui negli ultimi anni sono state emanate dai consigli regionali numerose leggi specificatamente dedicate alle famiglie con figli; la normativa vigente è stata aggiornata secondo la nuova sensibilità, e altri interventi ancora sono stati inclusi nella legislazione rivolta a tematiche più generali, quali l'insieme delle politiche sociali.

Tuttavia, almeno in parte, la normativa regionale presenta ampli riferimenti, o è comunque in qualche modo legata, alla normativa statale, specialmente quella antecedente alla riforma costituzionale del governo di centro-sinistra. Le leggi, finanziarie e di promozione, presentate nella sezione precedente, hanno progettato e istituito una serie di assegni e di altri contributi economici o assistenziali per le madri, prendendo come modello principale la preesistente normativa regionale del Friuli Venezia Giulia.

### Il caso del Friuli Venezia Giulia.

Gli interventi a favore della natalità in Friuli Venezia Giulia sono infatti definiti nell'ambito della Legge Regionale numero 49 del 24 giugno 1993, dal titolo "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori". Essa predispone un'ampia serie di provvedimenti legislativi a favore delle famiglie e dei minori, di cui ne viene proposto un quadro sintetico del contenuto nella sua versione originale.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> L'intero paragrafo è tratto dal rapporto di ricerca di Marcantonio Caltabiano, redatto nel marzo 2006, dal titolo "Le leggi regionali a sostegno delle famiglie con figli: primi materiali per una ricerca di impatto", disponibile sul sito <a href="http://politichefamiliari.stat.unipd.it">http://politichefamiliari.stat.unipd.it</a>. In appendice è inoltre possibile consultare, seppur incompleto, il testo della Legge Regionale 49/1993.

A tal proposito, ad esempio sul sito web della regione Trentino Alto Adige, l'assessore regionale alla previdenza presentando la Legge Regionale n. 1/2005 "Pacchetto famiglia e previdenza sociale" afferma: "Le famiglie diventano sempre meno numerose: il tasso di fecondità diminuisce! In Trentino esso è pari a 1,5 figli per donna, mentre 2,1 sarebbe la percentuale [sic!] necessaria per mantenere l'equilibrio generazionale."

Un altro esempio di questa nuova sensibilità delle amministrazioni locali può essere il primo comma dell'Articolo 14 del testo vigente delle Legge Regionale 49/1993 del Friuli Venezia Giulia in cui viene stabilito che "La regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di incentivazione e sostegno della natalità".

All'articolo 1 essa stabilisce che la regione Friuli Venezia Giulia "promuove e attua un'organica e integrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori" e all'articolo 2 che "per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità". Agli articoli 3 e 4 stabilisce delle agevolazioni per le giovani coppie che intendono formare una famiglia, quali mutui a tasso agevolato e riserve nell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Agli articoli 5-7 viene istituita la commissione regionale delle famiglie con compiti consultivi dell'amministrazione regionale. Gli articoli 8-11 prevedono che i consultori esplichino anche funzioni di "consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale", nonché "consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare", oltre ad ampliare gli interventi da effettuarsi nel periodo della gravidanza a tutela della salute della donna previsto dalla legge regionale 28/1985. Gli articoli 12 e 13 prevedono muove modalità organizzative di tipo flessibile dei servizi educativi per la prima infanzia. Gli articoli 14-18 riguardano la corresponsione a partire del primo luglio 1993 di un'indennità di maternità da corrispondere alle donne residenti in regione. Gli articoli 19-22 riguardano l'istituendo ufficio del tutore pubblico dei minori. L'articolo 23 riguarda contributi per l'assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti, disabili non autosufficienti ovvero persone a rischio di emarginazione o di disadattamento sociale. L'articolo 24 prevede per le persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico la possibilità di assicurarsi contro i rischi infortunistici domestici con un contributo della regione, mentre l'articolo 25 riguarda i contributi alle cooperative formate da persone casalinghe. Gli articoli 26-33 riguardano "il diritto delle persone ad un governo degli orari e ad un'organizzazione dei servizi nelle città e nel territorio che garantiscano alle persone ed alle famiglie pari opportunità nell'accesso ai servizi pubblici e privati e che consentano un governo dei tempi della persona rispettoso del diritto al lavoro, del diritto a prestare ed a ricevere cure, nonché alla vita di relazione ad alla crescita culturale" e i mezzi per renderlo efficace. Infine l'articolo 34 riguarda la copertura finanziaria della legge.

Agli articoli 14-18 la versione originaria della legge regionale Friuli Venezia Giulia 49/93 prevedeva, come detto, degli incentivi "a sostegno della maternità". Dal 2000, nell'ambito di tale legge, sono definiti ulteriori "interventi a sostegno dell'incremento demografico", che dal 2003 divengono interventi di "incentivazione e sostegno della natalità": ogni provvedimento nella maggior parte dei casi non sostituisce i precedenti, ma piuttosto risulta

esserne un'integrazione, con la sola eccezione delle normative redatte nel 2003<sup>24</sup>, che invece di inserire ulteriori benefici ne eliminano addirittura due, nello specifico quelli appartenenti alla classe di indennità caratterizzata dalla maggiore consistenza economica e dunque (si ipotizza) più facilmente apprezzabili dagli eventuali destinatari.

In particolare, l'articolo 14 stabilisce la corresponsione, a partire dal primo luglio 1993, di un'indennità di maternità, per ogni ordine di nascita, alle donne in possesso dei seguenti requisiti:

- 1. Risiedere da almeno tre mesi in regione.
- 2. Non beneficiare di altre indennità di maternità previste per le madri lavoratrici<sup>25</sup>.
- 3. Avere un reddito, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, pari o inferiore a quello stabilito per l'ottenimento della pensione sociale²6, ovvero inferiore a € 4.000.

Non è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e nemmeno del coniugio, in quanto l'intervento è rivolto alla madre e non al nucleo familiare. L'importo dell'indennità è fissato in € 516: essa viene corrisposta in un'unica soluzione, previa presentazione del certificato di nascita.

Le prime modifiche all'indennità di maternità sono state quelle apportate dalla Legge Regionale n. 34 del 26 agosto 1996, entrata in vigore il giorno successivo. Tali variazioni riguardano principalmente l'importo, che viene elevato a € 774, mentre i requisiti previsti per ottenere l'indennità mantengono la precedente struttura, salvo portare a (almeno) cinque i mesi di residenza in regione.

L'indennità di maternità viene nuovamente modificata dalla Legge Regionale n. 9 del 20 aprile 1999, i cui benefici hanno effetto per i nati dal primo gennaio 1999. L'importo sale fino a € 1.549, mentre viene richiesta la residenza in regione da almeno 12 mesi di almeno uno dei due genitori, senza comunque la necessità che essi siano uniti da vincoli matrimoniali.

Sostanziali modifiche vengono apportate dalla Legge Regionale n. 2 del 22 febbraio 2000, i cui benefici hanno effetto per i nati dal primo gennaio 2000.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Legge Regionale n. 12 del 30 aprile 2003 e Legge Regionale n. 14 del 20 agosto 2003.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> In riferimento alla legge 1204/71 sulla tutela delle lavoratrici madri, alla legge 546/87 sull'indennità di maternità per le lavoratrici autonome e alla legge 379/90 sull'indennità di maternità per le libere professioniste, nonché alle loro successive modifiche.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> In riferimento alla legge 153/69 sulla revisione degli ordinamento pensionistici e delle norme in materia di sicurezza sociale: il livello di reddito richiesto è decisamente basso.

L'indennità di maternità e rinominata assegno di maternità. Tale assegno, il cui importo rimane di € 1.549, è rivolto a tutte le donne, sposate o meno, ma soltanto per il primo figlio. Per i figli successivi al primo sono previsti nuovi e più ricchi benefici riservati soltanto alle coppie sposate. I requisiti della madre per ottenere l'assegno diventano:

- 1. Risiedere in regione da almeno 12 mesi alla nascita del primo figlio.
- 2. Non beneficiare del trattamento previdenziale di indennità di maternità per le madri lavoratrici.
- Il nucleo familiare deve aver avuto, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito non inferiore all'importo della pensione minima e non superiore a € 25.822.

Vengono inoltre introdotti, come detto, nuovi benefici per i figli successivi al primo, cumulabili ora con ogni altro intervento pubblico a favore della maternità. I requisiti devono essere i seguenti:

- 1. I due genitori devono essere sposati.
- 2. Almeno uno dei due genitori deve avere la cittadinanza italiana.
- 3. Almeno uno dei due genitori deve risiedere in regione da almeno 12 mesi.
- 4. Il nucleo familiare deve aver avuto, nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito non inferiore all'importo della pensione minima e non superiore a € 46.481.

I benefici consistono in un assegno una tantum dell'importo di  $\in$  3.098 per ciascun figlio successivo al primo, e un assegno mensile, per dodici mensilità, per ciascun figlio successivo al secondo, la cui fruizione decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data di raggiungimento del terzo anno di età. L'importo dell'assegno mensile è stato fissato in  $\in$  210 per redditi sino a  $\in$  15.500, in  $\in$  160 per redditi compresi tra  $\in$  15.500 e  $\in$  30.900, e in  $\in$  110 per redditi compresi tra  $\in$  30.900 e  $\in$  46.481.

Ulteriori modifiche vengono apportate dalla Legge Regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, le quali hanno valore per i nati dal primo gennaio 2001.

Restano in vigore gli assegni di maternità per il primo e per il secondo figlio, cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità, e viene inoltre corrisposto un

assegno una tantum pari a € 4.648 per ciascun figlio successivo al secondo<sup>27</sup>. Esso viene concesso a tutte le donne, sposate o meno, con i seguenti requisiti:

- 1. Essere cittadine italiane residenti in regione da almeno 12 mesi o far parte di nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno un anno in regione.
- 2. Non beneficiare del trattamento previdenziale di indennità di maternità per le madri lavoratrici.
- Avere un reddito (personale o relativo al proprio nucleo familiare) non superiore a €
   25.822 nell'anno precedente a quello della nascita del figlio.

La Legge Regionale n. 12 del 30 aprile 2003 apporta radicali modifiche agli interventi a sostegno della natalità, le quali hanno valore per i nati dal primo gennaio 2004.

In primo luogo sparisce l'assegno mensile, corrisposto per ciascun figlio successivo al secondo nei suoi primi tre anni di vita. Permangono gli assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio, primo e successivi, il cui importo viene unificato a € 3.100, estendendo gli assegni per i figli successivi al primo anche alle coppie di fatto. L'unico requisito diverso dai precedenti richiesto alla coppia è che almeno uno dei due genitori sia residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno 12 mesi alla data del parto, o discendente di corregionali all'estero, anche di seconda generazione.

Vengono nuovamente modificati i requisiti imposti alla coppia attraverso la Legge Regionale n. 14 del 20 agosto 2003, le cui modifiche hanno effetto per i nati dal primo gennaio 2004. In particolare viene richiesto che almeno uno dei due genitori , coniugati o meno, debba essere residente in regione, cittadino italiano o comunitario, o in possesso di carta di soggiorno, da almeno 12 mesi alla data del parto, o discendente di corregionali all'estero, anche di seconda generazione.

Infine, le Leggi Regionali n. 1 del 26 gennaio 2004 e n. 1 del 2 febbraio 2005, per ristabilire condizioni di equità di trattamento e solamente per quanto riguarda i nati nel periodo 2000-2003, estendono ai genitori privi del requisito di coppia coniugata e/o del requisito del reddito minimo gli assegni erogati per i figli successivi al primo e gli assegni di natalità, restando salvo il requisito del reddito non superiore a € 46.481.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Questa politica a sostegno della maternità non trova eguali in Italia e all'estero in tutto il secondo dopoguerra: essa rappresenta dunque la misura economica di più alto livello tra i paesi dell'Unione Europea dopo il 1945.

A completare il quadro delle modifiche alla L.R. n. 49/1993 interviene la Legge Regionale n. 6 del 31 marzo 2006, le cui modifiche hanno effetto dal novembre 2007, che sopprime qualsiasi forma di beneficio di maternità per i nati dopo il primo gennaio 2007 e attua una nuova politica di stanziamenti economici basata sul raggiungimento di una certa soglia di reddito annuo (€ 5.000) a favore dei nuclei familiari (con minorenni a carico) aventi un reddito inferiore a tale soglia.




Figura 1.10 - Schema riassuntivo della Legge Regionale n. 49/1993 e successive modifiche.

Ulteriori aggiornamenti riguardanti il *bonus bebè* sono stati recentemente approvati dalla regione Friuli Venezia Giulia. L'indennità di maternità, che può variare da 500 a 1.000 €, viene erogata alle famiglie con un figlio nato dopo il primo gennaio 2007 e aventi un reddito annuo inferiore a 30.000 €. Il provvedimento è dunque retroattivo e senza alcun vincolo riguardante lo stato civile o la cittadinanza, fatto salvo il requisito di residenza o di lavoro in regione da almeno 5 anni<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Fonte: http://www.ilgazzettino.it/articolo.php?id=57060&sez=REGIONI.

29

#### 1.2.4 ITALIA e FRIULI: DUE DIVERSE POLITICHE FAMILIARI A CONFRONTO.

Dai paragrafi precedenti si è potuto prendere atto del diverso atteggiamento che le politiche previdenziali nazionali e regionali hanno avuto nei confronti delle famiglie economicamente svantaggiate.

In primo luogo gli stanziamenti in Italia sono giunti solo nel 1999, mentre in Friuli erano presenti già dal 1993, sebbene l'approccio iniziale sia stato molto simile: 5 assegni mensili (oppure 13 nel caso di una nascita di terzo ordine) di  $\in$  103 a livello statale rispetto ad una corresponsione regionale di  $\in$  516, poi salita prima a  $\in$  775 (nel 1996) e poi a  $\in$  1.550 nel 1999.

In secondo luogo gli importi dei benefici pendono a favore delle erogazioni regionali. Se nel 2000 il bonus per il primo figlio era di € 1.550 in entrambe le amministrazioni, così non era per i nati di ordine superiore: infatti il Friuli prevedeva la corresponsione di € 3.100 per ogni nato dopo il primo figlio, e l'anno successivo essa raggiungeva la quota di € 4.648 per ogni figlio di ordine superiore al secondo, mentre il governo ha stanziato € 1.000 per i nati di ordine superiore al primo solamente nell'anno 2003. La stessa riflessione vale per gli assegni mensili: quelli nazionali, seppure lievemente di maggiore entità, coprivano soltanto i primi 5 mesi dopo il parto, mentre l'indennità regionale prevedeva 36 mensilità.

Meritano infine una certa attenzione i requisiti dei destinatari. Gli assegni statali sono destinati ad ogni nato, mentre quelli regionali solamente ai nati di ordine superiore al secondo. Tuttavia l'amministrazione friulana, rispetto a quella nazionale, prevede nella maggior parte dei casi soglie di reddito inferiori per accedere ai benefici.

È quindi possibile affermare che la regione Friuli abbia dimostrato una maggiore sensibilità rispetto alle politiche statali, poiché a livello legislativo ha anticipato le mosse del governo e ha dato risposte concrete e sostanziose alle famiglie in difficoltà.

### 1.3 GLI OBIETTIVI DELLA RICERCA.

Dopo aver esaminato il quadro generale della situazione socio-demografica italiana e aver messo in luce le particolari condizioni del Friuli Venezia Giulia, è necessario stabilire quali obiettivi intende raggiungere la presente ricerca.

Il fine è quello di verificare se e in quale misura la sopraccitata Legge Regionale numero 49, volta a incentivare la natalità in determinati strati della popolazione, possa essere in qualche modo correlata con i comportamenti riproduttivi delle donne presenti in terra friulana negli anni a cavallo del nuovo millennio.

Innanzitutto è possibile individuare, all'interno delle politiche familiari adottate in regione, alcuni momenti particolari, che si distinguono dagli altri in quanto assicurano dei benefici di livello superiore. Questi momenti dividono l'asse temporale in tre fasi distinte:

- 1. nella prima fase, che parte dal giugno 1993 e si conclude nel dicembre 1999, l'indennità di maternità è rivolta specificatamente alle donne disoccupate che non possono ricevere alcun sussidio dallo Stato. L'indennità, che ammonta a € 516, viene concessa a partire dai figli nati dal primo luglio 1993; in seguito l'importo viene aumentato a € 774 per i figli nati dal 27 agosto 1996, e fino a 1.549 per quelli nati dal primo gennaio 1999.
- 2. nella seconda fase, dal gennaio 2000 al dicembre 2003, l'indennità di maternità assume una forma particolare e un target specifico: essa infatti distingue tra donne coniugate e non coniugate, e viene indirizzata alle madri con almeno un figlio. L'importo, previsto per ogni nato di ordine successivo al secondo a partire dal primo gennaio 2000, è di € 3.098; inoltre è previsto un assegno mensile, il cui valore varia da € 110 a € 210, per ogni figlio di terzo ordine o successivo: entrambi i benefici sono destinati esclusivamente alle coppie sposate. Infine, dal primo gennaio 2001, per ogni nato di terzo ordine (o successivo) è previsto un ulteriore bonus di € 4.648, fermo restando il requisito di coppia coniugata.
- 3. nella terza e ultima fase, dal gennaio 2004 al dicembre 2005, l'accesso alle indennità di maternità viene esteso alle donne residenti in regione, sposate o meno, italiane o meno. Vengono mantenuti i benefici per i figli di primo ordine (€ 1.550) o successivi (€ 3.100), ma contemporaneamente vengono eliminati il bonus e l'assegno mensile per i figli di ordine successivo al secondo²9.

31

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Tra i beneficiari della normativa del 2004 rientrano le madri non coniugate dei nati tra il 2000 e il 2003: la valenza retroattiva dell'intervento, tuttavia, non può certo aver influenzato in alcun modo le loro scelte riproduttive.

Da questa suddivisione appare evidente il contrasto tra le impalpabili politiche familiari relative all'ultimo decennio del secolo scorso e le norme adottate nel periodo successivo (2001-2004): esse rappresentano infatti le misure economiche più imponenti presenti in tutta Europa dal 1945 in poi.

La ricerca si prefigge pertanto di cogliere l'andamento delle nascite e delle interruzioni volontarie di gravidanza in riferimento alle modifiche legislative sopra riportate, poiché è auspicabile che abbiano positivamente supportato, nel periodo 2001-2004, le scelte riproduttive di alcuni gruppi di donne presenti nel territorio friulano; d'altra parte è ipotizzabile anche l'opposto, ovvero che nel periodo successivo la normativa attuata nel 2004 abbia condizionato in maniera negativa quegli stessi gruppi; infine è possibile supporre che l'assegnazione alle donne extracomunitarie degli stessi benefici destinati alle donne italiane abbia potuto incentivare la natalità straniera.

Le ipotesi appena descritte possono avvalersi del confronto tra i dati relativi al Friuli Venezia Giulia e quelli relativi ad altre regioni<sup>30</sup>: se i comportamenti riproduttivi osservati in Friuli nell'intervallo in cui i benefici erano in vigore non dovessero ripetersi altrove, dove nessuna politica economica andava ad integrare quella nazionale, allora l'idea che la Normativa Regionale 49/1993 abbia inciso sulle scelte riproduttive delle donne friulane sarebbe ulteriormente rafforzata.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Le regioni di cui sono a disposizione i dati necessari per il confronto sono il Lazio, la Toscana e la provincia autonoma di Trento.

# Capitolo 2

# DATI e MATERIALI

Ai fini dell'indagine sono necessarie numerose caratteristiche demografiche e sociali della popolazione di studio, la cui consultazione però non risulta sempre immediata: la disponibilità degli archivi regionali, dei database dell'Istituto Nazionale di Statistica e dei registri anagrafici può in alcuni casi non essere del tutto compatibile con le richieste effettuate. In molte situazioni infatti le analisi non vengono concretizzate proprio a causa della scarsità di informazioni, il cui recupero in molti casi risulta impossibile.

In questo capitolo vengono dapprima individuati i gruppi di donne che nel corso delle varie modifiche legislative hanno maggiormente beneficiato degli stanziamenti regionali: in questo modo, seguendo il percorso indicato negli obiettivi, è possibile comprendere quali sono i dati e gli indicatori su cui la ricerca deve concentrare la propria attenzione.

In un secondo momento viene esposta una breve cronologia degli avvenimenti legislativosanitari italiani che hanno creato, negli anni a cavallo del nuovo secolo, un notevole deficit informativo; segue poi la descrizione del modo con cui alcune regioni hanno posto rimedio a questa mancanza.

Infine, a conseguenza di quanto è stato appena detto, vengono individuati alcuni problemi specifici di carenza informativa riscontrati durante la ricerca e le corrispondenti soluzioni adottate.

#### 2.1 LE INFORMAZIONI NECESSARIE.

Per esaminare in maniera soddisfacente l'eventuale relazione causale fra i benefici alla nascita e le scelte riproduttive individuali, sarebbe opportuno confrontare, in modo puntuale, il comportamento di chi ha usufruito dei benefici con quello di chi non ha potuto riceverli, pur manifestando un atteggiamento molto o del tutto simile<sup>31</sup>.

Purtroppo i dati necessari per costruire questo disegno non sono disponibili, e di conseguenza sembra una scelta obbligata tentare di simulare una situazione sperimentale, utilizzando i dati a disposizione.

33

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Heckman et al., 1999.

L'idea di base è quella di individuare gruppi diversi di donne secondo l'eleggibilità rispetto ai benefici previsti e secondo l'ipotetico impatto che essi dovrebbero avere sul comportamento riproduttivo, osservandone l'atteggiamento nel periodo in cui il bonus era in vigore e nei due periodi adiacenti: se i gruppi più eleggibili rispetto agli stanziamenti modificano il comportamento riproduttivo in modo sistematico nella direzione ipotizzata (aumento della fecondità e diminuzione dell'abortività), e se nel contempo gli altri gruppi non subiscono le stesse modifiche, allora sarebbe possibile ritenere che il bonus abbia avuto un certo effetto.

Come era possibile intuire dagli obiettivi della ricerca (paragrafo 1.3), il particolare iter normativo permette di individuare come gruppo più eleggibile, e quindi ipoteticamente più sensibile ai benefici, quello composto dalle donne coniugate con almeno 2 figli e con un reddito non superiore a  $\in$  25.822, in cui almeno uno dei due coniugi sia di cittadinanza italiana e residente da almeno 12 mesi in Friuli: tale gruppo infatti è l'unico ad aver avuto la possibilità di accedere, per ogni figlio successivo al secondo, agli assegni mensili previsti fino al terzo anno di età (da  $\in$  110 a  $\in$  210, proporzionalmente al reddito) e alla consistente indennità di maternità una tantum ( $\in$  4.648).

In questo caso i migliori indicatori per un corretto approfondimento delle scelte riproduttive sono due:

- ↑ il tasso di fecondità, ovvero il rapporto in un dato anno tra il numero di nati e la relativa popolazione media femminile in età feconda<sup>32</sup>;
- ♣ il tasso di abortività, ovvero il rapporto in un dato anno tra il numero di interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) e la relativa popolazione media femminile in età feconda.

Diventa pertanto basilare avere a disposizione l'ammontare dei nati e delle interruzioni volontarie di gravidanza in Friuli Venezia Giulia distinti per

- Anno
- Parità<sup>33</sup>
- Stato civile della madre
- Reddito del nucleo familiare
- Luogo e periodo di residenza dei genitori
- Cittadinanza dei genitori

34

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> L'età feconda di una donna viene definita, convenzionalmente, tra i 15 e i 49 anni.

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Per parità si intende il numero di figli già nati.

e l'ammontare della popolazione femminile in età feconda, presente in Friuli Venezia Giulia, in maniera distinta per

- Anno
- Stato civile
- Reddito del nucleo familiare
- Luogo e periodo di residenza
- Cittadinanza

Tutti questi elementi sono indispensabili per poter predisporre una dettagliata analisi sulle scelte riproduttive dei gruppi di donne presenti in territorio friulano, in particolare del gruppo di *donne coniugate con almeno 2 figli e con un reddito basso*, e in un secondo tempo per valutare l'impatto che le normative regionali hanno avuto su tali scelte.

## 2.2 L'INTERRUZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLE NASCITE 34.

Negli anni a cavallo del nuovo secolo, come anticipato a inizio capitolo, il quadro informativo sulle nascite in Italia è divenuto decisamente carente, a seguito delle modificazioni normative in tema di dichiarazione di nascita, introdotte dalla Legge 127/97 (detta anche Bassanini-bis) e dal successivo Regolamento di attuazione (D.P.R. 403 del 20 ottobre 1998). Tali variazioni normative hanno reso impossibile la prosecuzione della tradizionale rilevazione delle nascite di fonte Stato Civile, che l'Istat conduceva dal lontano 1926.

Il Legislatore, eliminando la rilevazione sulle nascite, demandò agli organi competenti l'organizzazione di un nuovo flusso statistico sulle nascite, che rispettasse i percorsi istituzionali corretti e non fosse lesivo della privacy. A tale scopo il Ministero della Salute istituì, nel 1998, un gruppo di lavoro che aveva il compito di predisporre il nuovo certificato di assistenza al parto, denominato *CE.D.A.P.*<sup>35</sup>. Il nuovo *CE.D.A.P.* avrebbe dovuto seguire un percorso esclusivamente sanitario, in cui l'Istat appare solo come primo fruitore del dato, incaricato di predisporre la diffusione delle informazioni in forma aggregata. In realtà il certificato di assistenza al parto esisteva già in molte regioni, ma non aveva una

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> Fonte: http://www.osservabimbo.it.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Il certificato di assistenza al parto è composto da una sezione generale e da 5 sotto-sezioni che trattano l'argomento in maniera davvero esaustiva. La sezione generale contiene le informazioni relative al luogo dove è avvenuto il parto (Regione, Comune, Azienda USL) e i principali dati identificativi della madre (nome, cognome e codice fiscale). Le 5 sotto-sezioni contengono rispettivamente le principali informazioni socio-demografiche sui genitori (data e luogo di nascita, residenza, stato civile, titolo di studio, condizione professionale e, per la madre, storia riproduttiva), le informazioni sulla gravidanza (visite e indagini prenatali, eventuale presenza di patologie durante la gravidanza), le informazioni sul parto e sul neonato (modalità del travaglio, misure antropometriche e stato di salute del neonato) e infine i dati su eventuali casi di nati-mortalità o di malformazioni.

standardizzazione a livello nazionale e non era utilizzato a fini di statistica ufficiale. Nel luglio del 2001 il Decreto Ministeriale n. 396 istituì il nuovo *CE.D.A.P.*, ma solo con la successiva Circolare Ministeriale del 19 dicembre 2001 si fornirono le disposizioni per l'avvio della rilevazione, previsto per il primo gennaio 2002<sup>36</sup>.

Il *CE.D.A.P.* faticò ad essere assimilato e non produsse immediatamente i risultati sperati: tutte le informazioni riguardanti i nati e quelle socio-demografiche sui loro genitori (ad esempio lo stato civile, il titolo di studio, la condizione professionale e, per la madre, la storia riproduttiva) non vennero adeguatamente raccolte, creando nella maggior parte delle regioni italiane una sorta di voragine informativa che nella quasi totalità dei casi parte dal 1998, anno in cui entrò in vigore la cosiddetta Bassanini-bis, e arriva almeno fino al 2002. Una situazione che certamente non favorisce la ricerca in atto, la quale costruisce le sue ipotesi sulla base delle normative attuate in Friuli proprio negli anni a cavallo del nuovo secolo.

### 2.3 I DATI SULLE NASCITE RACCOLTI DALLE REGIONI.

Tuttavia alcune realtà regionali e provinciali<sup>37</sup>, tra cui il Friuli Venezia Giulia, avevano sviluppato in completa autonomia e precedentemente al *CE.D.A.P*, un proprio sistema di raccolta dei dati relativi alle nascite. Questo nuovo sistema risultò poi perfettamente integrabile con il nuovo certificato di assistenza al parto, ed è proprio da questa aggregazione che la ricerca trae tutte le informazioni necessarie per raggiungere i propri obiettivi.

Sono pertanto a disposizione, seppure con alcune lacune, molti elementi socio-demografici delle madri presenti o residenti in Friuli, Toscana, Lazio e Trento. Nel concreto i dati sono raccolti in maniera distinta per:

- **ANNO**, dal 1989 al 2005;
- ♣ PARITÀ, ovvero il numero di figli già nati, con modalità "0", "1", "2" e "almeno 3";
- ↑ CITTADINANZA della madre, con modalità "Italiana" e "Extracomunitaria";
- ◆ STATO CIVILE della madre, con modalità "Coniugata" e "Non coniugata";
- ↑ TITOLO di STUDIO della madre, con modalità "Elementare", "Media inferiore", "Media superiore" e "Laurea".

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> La normativa nazionale fornisce uno schema esemplificativo di *CE.D.A.P.*, demandando alle regioni la facoltà di adottare un *CE.D.A.P.* regionale, che però garantisca le informazioni contenute nel documento nazionale. Alle regioni è altresì demandata l'organizzazione e gestione del flusso statistico, in totale autonomia: esse sono tenute a inviare i dati raccolti, due volte l'anno, direttamente al Ministero della Salute.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Le cinque realtà menzionate sono il Lazio, la Toscana, le province autonome di Trento e Bolzano e, appunto, il Friuli Venezia Giulia.

# 2.4 I DATI SUGLI ABORTI FORNITI DALL'ISTAT. 38

Il quadro delle informazioni viene completata grazie al Modello Istat denominato "D.12", da cui è possibile ricavare molte informazioni sulle interruzioni volontarie di gravidanza. Esse ricalcano il modello regionale sulle nascite visto in precedenza. Nel Modello D.12 troviamo infatti le seguenti variabili:

- **ANNO**, dal 1989 al 2005;
- ♠ PARITÀ, ovvero il numero di figli già nati, con modalità "0", "1", "2" e "almeno 3";
- CITTADINANZA della madre, con modalità "Italiana" e "Extracomunitaria"; 39
- ↑ STATO CIVILE della madre, con modalità "Coniugata" e "Non coniugata";
- ↑ TITOLO di STUDIO della madre, con modalità "Elementare", "Media inferiore", "Media superiore" e "Laurea".

# 2.5 LE INFORMAZIONI E GLI INDICATORI UTILIZZATI.

Nonostante lo sforzo dei singoli apparati regionali di colmare le lacune del sistema nazionale, appare evidente il gap informativo tra i dati necessari e i dati effettivi, reali, messi a disposizione dall'Istat o forniti in maniera isolata dalle regioni<sup>40</sup>.

In primo luogo, alcune variabili non sono state minimamente prese in considerazione, né nel modello regionale né in quello Istat, come il reddito e la data in cui ha avuto inizio la residenza dei genitori in terra friulana. In assenza di adeguate soluzioni, trattandosi di due indicatori fondamentali, l'analisi non si potrebbe nemmeno avviare: il reddito stabilisce in maniera univoca la condizione sociale di una famiglia, determinando di conseguenza gli strati di popolazione a cui sono diretti i benefici della normativa, così come il periodo di residenza individua i sottogruppi sensibili alle disposizioni regionali. Con questi buchi informativi diventa improbabile riuscire a calcolare i tassi di fecondità e di abortività del gruppo maggiormente sensibile ai benefici descritto in precedenza.

In secondo luogo sono presenti numerose lacune informative, relativamente alle nascite e agli aborti volontari, disseminate nei database regionali:

✓ per quanto riguarda i nati, alcuni dati del Lazio si presentano in forma aggregata, in quanto non si hanno informazioni sullo stato civile; inoltre le serie della stessa

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Per "aborti" o "aborti volontari" si intendono, d'ora in avanti, le interruzioni volontarie di gravidanza.

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup> In realtà la cittadinanza in quanto tale viene rilevata solo dal 1995; in precedenza la variabile presenterebbe le modalità "Nato in Italia" e "Nato all'estero".

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup> La provincia autonoma di Trento viene in alcuni casi considerata, per comodità di lettura, come una regione.

regione Lazio partono dal 1995, quelle della provincia di Trento nel 1996 e quelle della Toscana addirittura nel 2000 (eccezion fatta, in quest'ultimo caso, per le aggregazioni totali sulla cittadinanza).

✓ relativamente agli aborti, al contrario, non si hanno grandi lacune, o perlomeno esse non influiscono significativamente sui risultati finali: i dati mancanti riguardano quasi esclusivamente le donne extracomunitarie nei primi anni '90, in particolare nel 1990 (per Lazio, Toscana e Trento), nel 1993 (per tutte le regioni) e nel 1994 (solo per Trento). In questi termini il confronto tra le regioni risulterebbe incompleto e pertanto scarsamente rilevante.

Nei paragrafi che seguono vengono individuate delle soluzioni ragionevoli a questi problemi, attraverso alcuni rimedi considerati accettabili.

#### 2.5.1 LA VARIABILE "REDDITO".

In molti casi, in totale assenza di una variabile, è consuetudine ricorrere a delle variabili *proxy*, ovvero a degli indicatori che sostituiscono e rappresentano con una buona approssimazione le variabili di partenza.

Al fine di individuare la condizione economica di un nucleo familiare è inevitabile, in questo caso, fare direttamente riferimento al titolo di studio della madre, dove le prime modalità (Elementare e Media inferiore) vengono associate alle fasce di reddito più basse, mentre le restanti modalità (Media superiore e Laurea) vengono associate alle fasce di reddito più alte. La condizione sociale del padre, non essendo stata rilevata dagli organismi regionali, non può dunque essere presa in considerazione.

#### 2.5.2 LA VARIABILE "RESIDENZA".

Non è presente, invece, alcuna informazione alternativa alla variabile concernente il periodo di residenza dei genitori: la soluzione del problema, per quanto poco convenzionale, consiste nel considerare tutte le madri come donne residenti da almeno un anno in terra friulana. Anche in questo caso, come in precedenza per la condizione sociale, l'imputazione non può prevedere alcun riferimento alla residenza del padre.

La scelta sembra tuttavia accettabile. Basti pensare alle difficoltà che possono insorgere durante la gravidanza, che senza dubbio spingono a rifiutare l'eventualità di un lungo trasferimento o di un cambiamento di residenza: ciò significa, con tutta probabilità, che le

donne che partoriscono in Friuli abbiano vissuto il periodo della gravidanza in regione, e con esso i mesi richiesti dalla normativa<sup>41</sup> per accedere ai benefici.

#### 2.5.3 GLI INDICATORI UTILIZZATI.

I parametri migliori per una corretta analisi delle nascite sono, come detto, i tassi di fecondità e di abortività. Tuttavia i dati di cui disponiamo non contengono informazioni esaurienti sulla popolazione femminile, e in particolare mancano le stratificazioni per *titolo di studio* (come variabile proxy del *reddito*) e per *parità*.

In assenza di informazioni complete sui "denominatori" dei tassi principali, diventa una scelta obbligata calcolare i numeri indice delle nascite e degli aborti, ovvero considerare ogni dato in rapporto al primo valore della serie a cui appartiene: ad esempio, per ottenere il numero indice del 1996, si calcola il rapporto tra i nati del 1996 e i nati del 1989, primo valore della serie. Il numero indice resta comunque un palliativo, una sorta di indicatore secondario, poiché privo di un denominatore comune che renderebbe ogni dato maggiormente legato al contesto in cui è inserito: in questo caso a fungere da "denominatore" è la popolazione femminile in età feconda stratificata per cittadinanza, parità e strato civile<sup>42</sup>. Tuttavia la percezione delle variazioni di ogni serie nel corso degli anni risulta immediata:

- ✓ se il valore relativo ad un anno successivo al primo è uguale al valore iniziale della serie a cui appartiene, l'indice risulterà avere un valore pari a uno;
- ✓ se il valore relativo ad un anno successivo al primo è maggiore [minore] al valore iniziale della serie a cui appartiene, l'indice risulterà avere un valore maggiore [minore] di uno.

Come nel caso delle nascite, anche per le interruzioni volontarie di gravidanza non ci sono sufficienti informazioni per calcolare il miglior indicatore, rappresentato in questo caso dal tasso di abortività, ovvero il rapporto tra numero di aborti e popolazione femminile in età feconda. La scelta ricade pertanto sul *numero indice* degli aborti oppure, come accade nella realizzazione dei modelli di regressione logistica che vedremo successivamente, sul *rapporto di abortività*, ovvero il rapporto in un dato anno tra il numero di aborti e la somma di questo stesso valore con l'ammontare delle nascite: ad esempio, il rapporto di abortività relativo all'anno 1996 viene calcolato in questo modo:  $IVG_{1996}$  /  $(IVG_{1996} + Nati_{1996})$ .

<sup>42</sup> Le altre variabili d'interesse, l'anno e la regione di appartenenza, sono in effetti presenti nei database dell'Istat, e tuttavia evidentemente non sufficienti a completare l'analisi.

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup> In realtà i mesi richiesti sono, dal 1999 in poi, pari a 12; d'altro canto qualsiasi imputazione non può non prevedere, al suo interno, alcune approssimazioni.

#### 2.5.4 DATI MANCANTI: LE SERIE STORICHE RELATIVE ALLA TOSCANA.

Nell'elenco dei dati mancanti visualizzato in precedenza, la regione Toscana appariva sprovvista delle informazioni che riguardano il periodo antecedente al 2000: con queste premesse diventa improponibile un corretto confronto con le altre regioni, in quanto i vari numeri indice devono avere lo stesso denominatore. In altre parole i primi valori delle quattro serie regionali devono riferirsi al medesimo anno (in questo caso il 1996) di cui appunto la Toscana è sprovvista.

Di conseguenza è opportuno effettuare una stima dell'ammontare delle nascite avvenute in Toscana nel 1996 (indicate con  $^{TOS}N_{96}$ ), ovviamente distinte per cittadinanza, stato civile e parità, su cui calcolare i numeri indice in base ai dati a disposizione, ovvero dal 2000 in poi ( $^{TOS}i_{00}$  sarà il numero indice dei nati in toscana nel 2000,  $^{TOS}i_{01}$  quello dei nati in toscana nel 2001, ...).

Il numero indice, come specificato nel paragrafo precedente, è uguale al rapporto tra il dato di interesse e il primo valore della serie a cui il dato stesso appartiene. In forma analitica:

se il dato di interesse è relativo al 2000 
$$\Rightarrow$$
  $^{TOS}i_{00} = ^{TOS}N_{00} / ^{TOS}N_{96}$  allora ne consegue che  $\Rightarrow$   $^{TOS}N_{96} = ^{TOS}N_{00} / ^{TOS}i_{00}$ .

Il numero indice della Toscana riferito al 2000 ( $^{TOS}$ i  $_{00}$ ) può essere stimato in maniera grossolana attraverso una somma ponderata degli altri numeri indice regionali, ovvero

$${^{TOS}i_{00}}^* = {^{FVG}i_{00}} \cdot ({^{FVG}N_{00}} \, / \, N_{00}) + {^{LAZ}i_{00}} \cdot ({^{LAZ}N_{00}} \, / \, N_{00}) + {^{TN}i_{00}} \cdot ({^{TN}N_{00}} \, / \, N_{00}).$$

Dopo aver stimato il numero indice relativo al 2000 è infine possibile stimare le nascite avvenute in Toscana nel 1996:

$$^{TOS}N_{96}^{*} = ^{TOS}N_{00} / ^{TOS}i_{00}^{*}$$

e di conseguenza ottenere i numeri indice della Toscana rapportati al 1996, anno a cui fanno riferimento anche il Lazio e Trento. A questo punto è finalmente possibile un confronto con le altre regioni.

# I METODI di analisi

Nella prima parte di questo capitolo verrà affrontata la metodologia adottata per l'analisi descrittiva. In base all'itinerario indicato negli obiettivi verranno illustrati i metodi di

- ✓ rappresentazione delle scelte riproduttive di alcuni gruppi di donne
- ✓ analisi del gruppo maggiormente sensibile ai benefici
- ✓ confronto con i dati delle altre regioni.

Nella seconda parte del capitolo verrà invece esaminata la metodologia impiegata per l'analisi multivariata, in cui sono stati utilizzati modelli statistici diversificati per studiare separatamente le nascite e gli aborti.

#### 3.1 L'ANALISI DESCRITTIVA.

Il fenomeno viene inizialmente descritto attraverso l'analisi grafica dei numeri indice relativi alle nascite in Friuli Venezia Giulia. Vengono messe a confronto, in maniera distinta per titolo di studio e parità

- ✓ le donne comunitarie, per evidenziare le differenze a livello regionale;
- ✓ le donne coniugate comunitarie, con un'attenzione particolare al periodo 2001-2004

In seguito, utilizzando lo stesso schema di analisi utilizzato per il solo contesto friulano, viene effettuato il confronto tra il Friuli e le altre tre regioni, in maniera tale da sottolineare eventuali analogie o discordanze.

Viene anche approfondito l'andamento delle nascite da donne extracomunitarie, in maniera distinta per parità, evidenziando le possibili differenze tra le regioni; a tal proposito, nel prossimo paragrafo, viene confrontata l'evoluzione della fecondità e della popolazione femminile straniera nelle quattro regioni, con lo scopo di verificare che questi due indicatori regionali, spesso mutevoli anche nel breve periodo, abbiano avuto degli andamenti simili; infatti, se così non fosse, il confronto tra le regioni risulterebbe alterato dalla eventuale

diversa presenza straniera nelle regioni, che implicherebbe una maggiore natalità dovuta alla maggiore fecondità delle donne straniere.

Infine viene posta l'attenzione sulle dinamiche dei gruppi maggiormente sensibili, la cui metodologia di analisi viene descritta in maniera esaustiva nel paragrafo successivo.

L'intera struttura del percorso analitico utilizzata per le nascite viene poi ripercorsa per esaminare le interruzioni volontarie di gravidanza.

#### 3.1.1 ULTERIORI ANALISI SUL GRUPPO SENSIBILE.

Come già indicato nel paragrafo 2.1.1 i dati a disposizione permettono di individuare come gruppo più eleggibile, in quanto maggiormente interessato ai benefici erogati dalla Regione, quello composto dalle *donne coniugate con almeno 2 figli e con basso titolo di studio residenti in Friuli*<sup>43</sup>. La metodologia selezionata per questo tipo di analisi porta a confrontare il loro comportamento riproduttivo con quello di altri quattro gruppi di donne friulane che potrebbero aver ricevuto o meno il bonus, e tuttavia:

- 1. hanno ricevuto meno soldi (donne con un solo figlio);
- 2. sono sensibili in misura inferiore (donne con reddito più alto);
- 3. non hanno diritto ad alcun beneficio (donne senza alcun figlio).

La logica utilizzata permette di osservare come le differenze di fecondità e abortività fra i periodi in cui il bonus era o non era in vigore cambiano nei diversi gruppi, identificati secondo la diversa eleggibilità e l'ipotetico grado di sensibilità ai benefici proposti dalla normativa<sup>44</sup>.

Il gruppo di interesse di donne friulane dovrebbe essere confrontato anche con gli analoghi gruppi residenti nelle altre regioni italiane: infatti, se i comportamenti riproduttivi osservati in Friuli nell'intervallo in cui il bonus era in vigore non si ripetessero altrove, dove nessuna politica economica andava ad integrare quella nazionale, allora l'idea che la Normativa Regionale 49/1993 abbia inciso sul comportamento riproduttivo delle donne friulane sarebbe ulteriormente rafforzata.

Purtroppo il confronto, in questo caso, è irrealizzabile: non è possibile utilizzare Trento e la Toscana poiché le loro serie temporali, iniziando rispettivamente nel 1996 e nel 2000, non

<sup>&</sup>lt;sup>43</sup> Il titolo di studio della madre è considerata una variabile proxy del reddito (paragrafo 2.5.1, "La variabile reddito").

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> In realtà altri due gruppi non hanno diritto ad alcun beneficio: le donne straniere e le coppie non coniugate. Ciò nonostante, la dinamica delle nascite extra-nuziali e con entrambi i genitori stranieri in Italia è talmente variabile, nel periodo considerato, che è praticamente impossibile tentare di valutare, con metodi grafici, gli scostamenti del periodo 2001-2004 rispetto al trend del periodo precedente. Questi gruppi verranno invece considerati nell'analisi multivariata presentata nel paragrafo 3.2.


garantiscono un'adeguata copertura temporale su cui calcolare la linea di tendenza; la serie del Lazio, invece, semplicemente non contiene la variabile *stato civile*.

Tabella 3.1 - Ipotesi di effetto dei benefici sul comportamento riproduttivo.



Sulla base delle congetture ipotizzate in precedenza, è opportuno prendere in considerazione le nascite [i rapporti di abortività] reali del periodo 2001-2004, relative al gruppo delle donne friulane coniugate con almeno due figli, e confrontarle con quelle attese dal trend relativo al periodo 1989-2000, ipotizzandone un andamento lineare: in questo modo gli eventuali scostamenti tra le nascite [gli aborti] effettive e attese apparirebbero piuttosto evidenti (vedi esempio in figura 3.1). È inoltre possibile accostare gli andamenti delle nascite [aborti] del medesimo gruppo di donne con i valori degli altri gruppi evidenziati in precedenza, ovvero quelli che erano stati influenzati in maniera poco rilevante dai benefici di maternità.

Figura 3.1 - Un esempio di effetto ipotetico dei benefici: confronto fra gruppi sensibili o meno.



#### 3.1.2 L'EVOLUZIONE DEMOGRAFICA della POPOLAZIONE STRANIERA

La popolazione comunitaria è convenzionalmente considerata stazionaria, ovvero soggetta a flussi demografici (come nascite, decessi, migrazioni, ...) a somma zero. Così non è per la popolazione extracomunitaria: essa è continuamente soggetta a flussi di migrazione, sia in entrata che in uscita, molto più forti rispetto alla cittadinanza autoctona.

Nel confronto regionale sulla fecondità, un'immigrazione accentuata o meno porta ad un differente trend della fecondità: il flusso migratorio verrebbe dunque inserito come un fattore essenziale per spiegare l'aumento o meno della fecondità.


È pertanto necessario confrontare l'evoluzione della popolazione straniera nelle varie regioni, e in particolare l'andamento delle nascite e delle popolazione femminile in età feconda, per verificare se eventuali cambiamenti hanno in qualche modo influito sulla fecondità totale.

I grafici di cui sotto permettono infatti di seguire e di confrontare, attraverso i numeri indice, lo sviluppo del numero di donne extracomunitarie residenti in Friuli, nel Lazio, in Toscana e nella provincia di Trento, nonché il loro tasso di fecondità totale, nel periodo che va dal 1998 al 2005:

- ✓ per quanto riguarda la popolazione femminile in età feconda (figura 3.2) appare evidente che le varie regioni mostrano circa lo stesso andamento, con le piccole eccezioni del Lazio e di Trento, che hanno avuto una crescita, seppur di lieve entità, rispettivamente minore e maggiore rispetto alle altre.
- per quanto riguarda invece il tasso grezzo di fecondità delle donne extracomunitarie (figura 3.3) appare altrettanto evidente che l'unica regione a discostarsi significativamente dalle altre (peraltro con una fecondità totale maggiore) è la Toscana, mentre in generale il Friuli ha una crescita leggermente superiore alle serie di Trento e del Lazio.


È bene sottolineare che in entrambi i casi si tratta di stime calcolate sulla base dei dati forniti dall'Istat: attraverso una regressione lineare e per gli anni che ne erano privi, è avvenuto il calcolo dei nati stranieri (esclusivamente per la Toscana, poiché le serie delle altre regioni erano già complete); inoltre, per misurare la fecondità, è stato calcolato il tassi grezzo di fecondità, ovvero il rapporto annuale tra il numero dei nati stranieri e la popolazione media femminile in età feconda.

**Figura 3.2 -** Popolazione femminile extracomunitaria in età feconda, 1998-2007. Numero indice (1998=1,0).



Fonte: elaborazione dati da <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>

**Figura 3.3 -** Tasso grezzo di fecondità della popolazione extracomunitaria, 1998-2007. Numero indice (1998=1,0).



Fonte: elaborazione dati da http://demo.istat.it

È possibile giungere alla conclusione che l'evoluzione della popolazione extracomunitaria può aver contribuito in maniera importante alla fecondità totale, in quanto ha sempre mostrato un andamento positivo. Tuttavia la sua dinamicità non ha creato differenze sostanziali tra le quattro regioni considerate, in quanto esse mostrano sostanzialmente gli stessi andamenti, sia per la popolazione femminile (eccezion fatta per il Lazio che ha una crescita minore) che per il suo tasso grezzo di fecondità (l'ordine delle variazioni è infatti molto piccolo).

#### 3.2 L'ANALISI MULTIVARIATA.

Tenendo in stretta considerazione i risultati preliminari ottenuti attraverso l'indagine grafica, vengono successivamente analizzati, attraverso il processo *CATMOD* del programma statistico *SAS System*, i trend di nascite e di aborti volontari in un'ottica multivariata, al fine di considerare contemporaneamente i molteplici aspetti che influiscono sul fenomeno e che la stessa normativa regionale ha preso in considerazione: stato civile, parità, cittadinanza e titolo di studio (come variabile proxy del reddito<sup>45</sup>).

Tutte le variabili considerate nei dati vengono inserite nei modelli come esplicative. Tuttavia alcune vengono riparametrizzate:

- la variabile "Anno" viene categorizzata in 5 periodi corrispondenti alle modifiche normative più importanti: 1989-1992, 1993-1999, 2000, 2001-2003, 2004-2005;
- la variabile "Titolo di studio" viene suddivisa in 2 categorie: "Basso" (comprendente le modalità *Elementare* e *Media inferiore*) e "Alto" (*Media superiore* e *Laurea*).

L'obiettivo dell'analisi è valutare la significatività delle interazioni fra le variabili esplicative in un'ottica temporale: nell'ipotesi di efficacia della norma a sostegno della natalità ci si attende, ad esempio, che passando dagli anni precedenti al 2000 al periodo successivo vi sia un incremento delle nascite fra le donne coniugate, non primipare con reddito basso; contestualmente vi potrebbe essere una riduzione dell'abortività.

La scelta delle variabili significative per il modello può avvenire attraverso:

- 1. una selezione progressiva (denominata anche *forward selection*), che consiste nell'inserire nell'equazione di regressione una variabile alla volta finché non è soddisfatto un criterio di arresto della procedura, come il raggiungimento di una soglia di varianza spiegata oppure di un numero massimo di predittori definito a priori;
- 2. un'eliminazione a ritroso (denominata anche *backward elimination*), che consiste nel rimuovere una variabile alla volta dall'equazione di regressione in ragione della minor perdita di capacità esplicativa del modello conseguente all'eliminazione di tale variabile.

Il metodo qui utilizzato segue la struttura *backward* a causa dell'elevata numerosità dei possibili predittori: una selezione progressiva infatti risulterebbe eccessivamente dispendiosa in termini di tempo, senza contare che il modello saturo include tutte le variabili implicate e

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup> Vedi il paragrafo 2.5.1, "La variabile reddito".

tiene in considerazione anche le eventuali interazioni. È inoltre necessario sottolineare che la tipologia di modello qui analizzata non è di tipo gerarchico<sup>46</sup>, in quanto si è cercato di privilegiare il criterio della parsimonia.

Da tale modello viene pertanto eliminata la variabile meno significativa, la stessa che apporta la porzione più piccola di devianza spiegata; di seguito, con il medesimo approccio, viene selezionata la seconda variabile da eliminare; poi la terza e così via, fino a quando non è più possibile continuare la procedura.

I criteri di arresto possono essere due: la soglia di significatività dei parametri e la bontà di adattamento del modello ai dati. Nel primo caso si considerano significative solo le variabili aventi un *p-value* non superiore a 0,05; nel secondo caso si accettano solo i modelli con una devianza non inferiore a 0,07. Nel modello così ottenuto vengono poi reinserite una alla volta le variabili scartate in precedenza, per verificare se, inserite singolarmente, possano aver acquisito una significatività soddisfacente.

Una volta identificato il modello che meglio si adatta ai dati, si verifica quali sono le interazioni significative: ai fini dell'indagine sono di maggiore interesse le interazioni di ordine superiore al secondo, e comunque solo quelle contenenti la variabile *tempo*, perché l'obiettivo della ricerca è la valutazione di eventuali modifiche nei comportamenti riproduttivi a seguito delle norme volte a incentivare la natalità. Successivamente, analizzando le interazioni d'interesse, si valuterà se i parametri assumono nel tempo una tendenza positiva (per le nascite) o negativa (per gli aborti)<sup>47</sup>.

Tuttavia, basandosi esclusivamente su macrodati, tale approccio non potrà che fornire delle indicazioni generali, e i risultati non potranno essere attribuiti esclusivamente all'effetto della normativa: essi infatti dipendono principalmente dalla struttura della popolazione (ad esempio la struttura per età) e dalle dinamiche intrinseche al fenomeno della natalità/abortività (è consolidata l'idea, ad esempio, che la fecondità e l'abortività siano più alte per le donne extracomunitarie).

Qualora si osservassero i risultati attesi, al fine di attribuire o meno al solo Friuli gli effetti riscontrati, sarebbe poi necessario verificare se questi coincidono con i risultati delle altre regioni, sebbene tale confronto sia complicato dal fatto che i dati non sono sempre disponibili con lo stesso dettaglio (ad esempio per il Lazio non è noto lo stato civile, per la Toscana i dati sono disponibili a partire dal 2000).

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Un modello log-lineare è gerarchico quando, in corrispondenza di ogni interazione significativa, contiene anche tutte le interazioni di ordine inferiore.

<sup>&</sup>lt;sup>47</sup> Tali valori sono attesi qualora il sistema di parametrizzazione utilizzato sia basato sul vincolo di somma zero.

Per confrontare in modo completo i risultati delle quattro regioni sono state applicate due diverse metodologie:

- ♣ METODO 2. Una volta trovato il modello migliore per il Friuli, esso viene semplicemente applicato anche alle altre regioni, e poi (come nel metodo precedente) vengono valutati i segni dei parametri relativi alle interazioni d'interesse.

#### 3.2.1 I MODELLI LOG-LINEARI PER LE NASCITE.

Per analizzare le nascite viene utilizzato un modello log-lineare, in cui la variabile risposta  $(\mu)$  è data dal numero di nati: essa esprime il valore atteso di una frequenza con determinate modalità, funzione di un insieme di parametri che rappresentano gli effetti esercitati dalle variabili e dalle loro eventuali relazioni; la combinazione lineare dei suddetti parametri equivale per l'esattezza al logaritmo naturale della frequenza attesa.

Se vengono considerate le variabili tempo (X), stato civile (Y), cittadinanza (Z), titolo di studio (W) e parità (T), e se  $\mu_{ijk}$  è il numero di nati nel periodo "i" da donne con stato civile "j", cittadinanza "k", titolo di studio "h" e parità "m", il modello può essere descritto in questa forma:

$$\log(\mu_{ijk}) = \lambda + \lambda_i^X + \lambda_j^Y + \lambda_k^Z + \lambda_h^W + \lambda_m^T + \lambda_{ij}^{XY} + \lambda_{ik}^{XZ} + \lambda_{jz}^{YZ} + \dots + \lambda_{ijkh}^{XYZ} + \dots + \lambda_{ijkh}^{XYZW} + \dots + \lambda_{ijkhm}^{XYZW} + \dots + \lambda_{ijkhm}^{XZZW} + \dots + \lambda_{ijkhm}^{X$$

parametri,  $\lambda_i^X$  è l'effetto principale del tempo (con i = 1, ...5) e  $\lambda_k^Z$  è l'effetto principale della cittadinanza, dove i = 1 rappresenta le madri comunitarie e i = 2 quelle non comunitarie. Poiché, in termini assoluti, vi sono molti più nati da donne comunitarie (semplicemente a causa della struttura della popolazione),  $\lambda_1^Z$  sarà di conseguenza positivo e significativo.

Analogamente il modello conterrà delle interazioni significative in virtù delle dinamiche di popolazione o della fertilità: ad esempio, l'interazione fra tempo e cittadinanza  $\lambda_{ik}^{XZ}$  avrà sicuramente  $\lambda_{52}^{XZ} > \lambda_{12}^{XZ}$ , poiché nel tempo il numero di nati da donne non comunitarie è sensibilmente aumentato in seguito al sempre maggiore afflusso di donne immigrate in Friuli. Il modello comprende pertanto numerosi effetti, dovuti in primo luogo alla struttura per età della popolazione e alle dinamiche di fertilità intrinseche ad essa: all'interno dei modelli loglineari gli aspetti strutturali sono colti dagli effetti principali e da alcune interazioni di primo o secondo ordine (ad esempio fra stato civile e parità), mentre le interazioni di ordine più alto, di maggior interesse ai fini dell'indagine, colgono solo le dinamiche della natalità. Utilizzando questa tipologia di modelli siamo interessati a verificare se ci sono state modificazioni significative, e nelle direzioni sperate, nelle relazioni fra le variabili, prima della normativa ma anche in seguito alla sua attuazione. Non si è perciò interessati a tutti i parametri, ma solo a quelle interazioni che possono essere il segno evidente di un qualche effetto della normativa, a parità delle già citate condizioni della struttura per età e delle dinamiche di fertilità. Poiché la Legge Regionale 49 considera ben 4 variabili, l'interesse si sposta verso le interazioni di ordine elevato, e in particolare si vuole valutare:

- lackbrackil parametro che comprende le variabili *tempo*, *stato civile*, *cittadinanza* e *parità*, ovvero  $\lambda_{ijkm}^{XYZT}$ ;
- lackbrackil parametro che comprende le variabili *tempo*, *stato civile*, *titolo di studio* e *parità*, ovvero  $\lambda_{ijhm}^{XYWT}$ .

L'indennità di maternità può aver conseguito qualche effetto soltanto se venissero evidenziati aumenti significativi, nel passaggio tra il periodo precedente al 2000 e il periodo successivo (2001-2003), del parametro  $\lambda_{ijkm}^{XYZT}$  per le donne coniugate comunitarie con almeno due figli, e del parametro  $\lambda_{ijkm}^{XYWT}$  per le donne coniugate con basso titolo di studio e con almeno due figli; le medesime interazioni inoltre dovrebbero conseguentemente calare per le donne coniugate senza figli.

Sarebbe stato chiaramente più efficace fare ricorso ad un modello logistico, come vedremo in seguito per gli aborti, perché le quantità sarebbero risultate già depurate dall'effetto della struttura della popolazione. In questo caso purtroppo non si dispone dell'adeguato denominatore, dato dalla popolazione femminile in età feconda stratificata per stato civile, cittadinanza, titolo di studio e parità: per questo motivo si è proceduto modellando direttamente il numero di nati mediante il modello log-lineare.

#### 3.2.2 I MODELLI LOGISTICI PER LE INTERRUZIONI DI GRAVIDANZA.

Per gli aborti volontari, invece, viene applicato un modello logistico, nel quale la variabile risposta (Y) è dicotomica ed è data dal rapporto di abortività [Aborti/(Aborti + Nati)]: poiché essa varia in un intervallo compreso tra 0 e 1, la sua stima equivale alla probabilità che Y sia uguale a 1; in particolare la combinazione lineare delle variabili inserite nel modello equivale al logaritmo naturale del rapporto tra la cosiddetta probabilità di successo [Pr(Y=1) =  $\pi$ ] e la probabilità di insuccesso (Pr(Y=0) =  $1 - \pi$ ). In forma analitica risulta:

$$logit(\pi_{ijkhm}) = ln[\pi_{ijkhm}/(1 - \pi_{ijkhm})] = \alpha + \beta_i^X + \beta_j^Y + \beta_k^Z + \beta_h^W + \beta_m^T + \beta_{ij}^{XY} + .... + \beta_{ijkhm}^{XYZWT}$$

dove  $\pi_{ijkhm}$  è il rapporto di abortività corrispondente al tempo "i", allo stato civile "j", alla cittadinanza "k", al titolo di studio "h" e alla parità "m".

In questo modello i risultati possono ritenersi scevri dall'effetto struttura della popolazione, poiché considerano solo valori relativi e non quelli assoluti, ma dipendono tuttavia dalle dinamiche dell'abortività: a differenza dei modelli log-lineari, gli effetti principali rappresentano già l'impatto della variabile esplicativa sul rapporto di abortività.

Analogamente a quanto visto sopra, si è interessati alle interazioni  $\beta_{ijkm}^{XYZT}$  e  $\beta_{ijkm}^{XYWT}$ , le quali risulterebbero interessanti nel caso mostrassero una riduzione significativa, passando dal 2000 al periodo successivo, dei parametri relativi alle donne coniugate di alta parità e basso titolo di studio o comunitarie.

# I RISULTATI delle analisi

# 4.1 LE NASCITE NELL'ANALISI DESCRITTIVA.

Nella prima parte del paragrafo vengono presentate, attraverso le modalità descritte nel capitolo precedente, le dinamiche della natalità in Friuli Venezia Giulia, seguite dal confronto tra le quattro regioni oggetto della ricerca (Lazio, Trento, Toscana e, appunto, Friuli); infine viene esaminato il gruppo di donne maggiormente sensibile, ovvero le madri coniugate comunitarie con almeno due figli, secondo le metodologie suggerite nel paragrafo 3.1.1.

#### 4.1.1 IL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Come detto in precedenza l'attenzione è rivolta in particolare alle nascite da donne con un livello di istruzione relativamente basso<sup>48</sup>. Tuttavia, in via preliminare, è interessante confrontare il comportamento riproduttivo delle donne friulane comunitarie in maniera distinta per titolo di studio<sup>49</sup> (figura 4.1). La "forbice" che viene a crearsi tra i diversi titoli di studio appare evidente: il trend delle donne più istruite ha un andamento crescente nel tempo, al contrario delle donne meno istruite; in quest'ultimo caso, tuttavia, se i primi 2 ordini (serie "0-1") mostrano uno sviluppo decrescente strettamente lineare, il terzo e il quarto ordine<sup>50</sup> (serie "2+") manifestano qualche incertezza e in alcuni periodi addirittura un recupero delle nascite, in particolare nel biennio 1995-1996 e nell'intervallo 2000-2004.


Successivamente vengono considerate le *donne coniugate comunitarie con basso titolo di studio* (figura 4.2) distinte per ordine di nascita. Come in precedenza, i nati di primo e secondo ordine hanno un andamento decrescente e lineare nel tempo, mentre i nati di terzo ordine mostrano un curioso andamento, sempre decrescente ma "a scalini", in cui le risalite corrispondono ai periodi 1995-1998, 2000-2001 e al singolo anno 2003; infine i nati di quarto ordine, la cui serie è ovviamente in calo, mostrano dei picchi isolati nel 1993 e nel 1996,

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Le donne poco istruite rappresentano infatti le donne con un reddito relativamente basso (vedi paragrafo 2.5.1, "La variabile reddito").

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup> A questo proposito, considerando la similarità dei loro andamenti, in alcuni casi i primi due ordini di nascita (0 e 1) vengono aggregati in un'unica modalità, così come gli ultimi due ordini (2 e 3+).

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup> Per nati di quarto ordine si intendono, d'ora in avanti, i figli di quarto ordine o superiore.

mentre a partire dal 2000 la serie mostra un'insolita e importante ripresa che durerà fino al 2003. Negli ultimi due ordini vengono evidenziati in verde i valori che arrestano il trend decrescente della propria serie, il cui significato viene rimandato nelle conclusioni finali della ricerca<sup>51</sup>: entrambi i valori formano una sorta di "gomito", in corrispondenza del quale le serie "2" e "3+" arrestano con decisione il proprio andamento decrescente e mostrano un accenno di ripresa.







Figura 4.2 - Nascite in Friuli per numero di figli già nati.

Donne coniugate comunitarie con titolo basso, 1989-2005. Numero indice (1989=1,0).



<sup>&</sup>lt;sup>51</sup> Non è questa infatti la sede opportuna per trarre conclusioni sul significato delle variazioni osservate nell'analisi: ogni commento viene rimandato al capitolo conclusivo della tesi.

# 4.1.2 IL CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI.

Le osservazioni compiute nella prima parte creano qualche spiraglio a dei possibili modelli statistici. Tali risultati perderebbero tuttavia la loro significatività se si verificassero degli andamenti simili in altre regioni che non hanno potuto godere delle medesime politiche a favore della natalità: è pertanto necessario un confronto con altre realtà regionali, di cui sono disponibili alcuni dati idonei ad un paragone statistico<sup>52</sup>. In alcuni casi, tuttavia, le serie dei dati possono presentarsi in forma aggregata<sup>53</sup> e pertanto il raffronto con il Friuli resterà parziale.

In via preliminare, è possibile registrare che anche le altre regioni, relativamente alle *donne comunitarie*, mostrano la stessa "forbice" osservata in Friuli sulla base del titolo di studio: appare evidente che le donne più istruite nel periodo osservato (1996-2005) mettono al mondo più figli rispetto al primo valore della serie storica, mentre le donne con basso titolo di studio tendono ad avere comportamenti riproduttivi opposti<sup>54</sup>.

Prendendo in considerazione le nascite da *donne coniugate comunitarie e con basso titolo di studio* (figure 4.3 e 4.4) è possibile osservare che tutte le regioni, per i primi due ordini, hanno un andamento piuttosto simile e decrescente; e tuttavia le serie di Toscana e Trento, relative al terzo e al quarto ordine, sebbene mostrino dei valori più alti negli anni '90, nel periodo successivo al 2000 sembrano in controtendenza rispetto al Friuli: mentre quest'ultima mantiene un andamento quasi costante, le altre 2 regioni subiscono un notevole calo.

Per quanto riguarda invece i nati da *donne extracomunitarie* (figure 4.5 e 4.6) è possibile notare che, al contrario di prima, tutte le regioni mostrano un andamento crescente, eccetto la Toscana; il Friuli ha un andamento del tutto simile al Lazio e a Trento, sebbene gli anni di maggior incremento della regione friulana trovino una corrispondenza solo con la regione dell'Alto Adige.

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup> Vedi paragrafo 2.3 "I dati sulle nascite raccolti dalle regioni".

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup> Vedi paragrafo 2.5 "Le informazioni e gli indicatori utilizzati".

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup> Vedi Appendice, grafici A3-A5.

**Figura 4.3 -** Nascite per regione di appartenenza.

Donne coniugate comunitarie con titolo basso e al più un figlio già nato, 1996-2005.

Numero indice (1996=1,0).




Figura 4.4 - Nascite per regione di appartenenza.

Donne coniugate comunitarie con titolo basso e almeno 2 figli già nati, 1996-2005.

Numero indice (1996=1,0).






Figura 4.5 - Nascite per regione di appartenenza.

Donne extracomunitarie con al più un figlio già nato, 1996-2005. Numero indice (1996=1,0).



**Figura 4.6** - Nascite per regione di appartenenza.

Donne extracomunitarie con almeno 2 figli già nati, 1996-2005. Numero indice (1996=1,0).




#### 4.1.3 IL GRUPPO MAGGIORMENTE SENSIBILE.

Le nascite dalle donne italiane coniugate vengono analizzate per titolo di studio e parità, esaminando l'andamento reale dei dati nell'intervallo 2001-2004 e confrontandolo con il trend relativo al periodo precedente (1989-2000).


Per le *donne con almeno 2 figli* (figura 4.7) appare evidente il gap che separa i dati reali da quelli attesi: nel periodo d'interesse, indipendentemente dal titolo di studio, le nascite mostrano un notevole distacco dalla linea di tendenza relativa al periodo precedente; l'aumento in effetti si verifica sia per le donne con alto titolo di studio che per le donne meno istruite, seppure in misura maggiore per le ultime.

Tale teoria sembra trovare conferma osservando i grafici successivi. Le *donne poco istruite* (ovvero "con un reddito basso") *con un figlio o primipare* non manifestano il medesimo incremento riscontrato per le *donne con almeno 2 figli* e con il medesimo livello di istruzione (figura 4.8): nel periodo d'interesse infatti la serie "0" ha un andamento ben al di sotto della linea di tendenza relativa al periodo precedente, mentre la serie "1" sembra quasi sovrapporsi ad essa. La situazione si ripropone anche nel caso delle *italiane con alto titolo di studio* (leggi anche "con un reddito alto"), sebbene esse mostrino un piccolo aumento anche per i nati di secondo ordine (figura 4.9): nel periodo d'interesse infatti la serie "1" possiede alcuni valori sopra la linea di tendenza del periodo precedente, e in misura leggermente superiore alla serie "2+", mentre i valori della serie "0" sono ben al di sotto di tale linea.




**Figura 4.7 -** Nascite in Friuli Venezia Giulia per titolo di studio della madre. Coniugate comunitarie con almeno due figli già nati, 1989-2005.

**Figura 4.8** - Nascite in Friuli Venezia Giulia per numero di figli già nati. Coniugate comunitarie con basso titolo di studio, 1989-2005.



**Figura 4.9 -** Nascite in Friuli Venezia Giulia per numero di figli già nati. Coniugate comunitarie con alto titolo di studio, 1989-2005.



Per meglio comprendere la portata di queste discrepanze, nella tabella seguente sono riportati in termini assoluti i valori del divario fra nascite reali e attese delle *donne coniugate comunitarie* residenti in Friuli, ovvero tra i nati realmente osservati e le proiezioni del trend relativo al periodo 1989-2000, in maniera distinta per parità e titolo di studio: il gap positivo più alto si verifica in corrispondenza dei nati di secondo ordine da donne con alto titolo di studio (+434), seguito da quello relativo alle donne poco istruite con almeno due figli (+332); vengono rilevati delle differenze positive, sebbene di minore entità, anche per le donne molto istruite con almeno due figli (+157) e per le donne poco istruite con un figlio (+103). Per quanto riguarda invece gli altri gruppi il bilancio si presenta decisamente "in rosso": i nati di primo ordine da donne poco o molto istruite perdono rispettivamente 650 e 422 unità.

**Tabella 4.1 -** Numero di nati in Friuli Venezia Giulia per parità e titolo di studio della madre. Donne comunitarie coniugate residenti in Friuli, 2001-2004.

Differenza tra nascite effettive e proiezione del trend 1989-2000.

	_				
	Livello di istruzione	0	1	2+	Totale
Donne italiane coniugate	Basso	-650	+103	+332	-215
residenti in Friuli	Alto	-422	+434	+157	+169
	Totale	-1.072	+537	+489	•

#### 4.2 GLI ABORTI VOLONTARI NELL'ANALISI DESCRITTIVA.

Come per le nascite, nella prima parte del paragrafo vengono presentate, secondo le modalità esposte nel capitolo 3, le dinamiche abortive in Friuli Venezia Giulia, seguite dal confronto tra le quattro regioni oggetto della ricerca; successivamente viene esaminato il gruppo di donne maggiormente sensibile, sempre attraverso le metodologie descritte nel paragrafo 3.1.1.


#### 4.2.1 IL FRIULI-VENEZIA GIULIA.


Come per le nascite, per meglio comprendere la situazione generale, vengono preliminarmente analizzati i comportamenti abortivi delle *donne italiane* presenti in Friuli Venezia Giulia, in maniera distinta per titolo di studio (figura 4.10). È possibile osservare che la percentuale di aborti, a parità di ordine di nascita, è nettamente a favore delle donne meno istruite, nel senso che questo gruppo di donne presenta un rapporto di abortività [IVG/(IVG+Nati)] più basso delle donne con livello di istruzione più elevato; inoltre tutte le serie hanno una andamento decrescente nel tempo, in particolare quelle relative agli ordini di nascita più alti.

Le serie relative alle *donne con un figlio o senza* (0-1 alto, 0-1 basso) hanno un andamento piuttosto simile e decrescente nel tempo, sebbene in alcuni momenti questo calo sembra più marcato, come nel 1994 (per entrambi i livelli di istruzione) e nel 2000 (solo per le donne molto istruite). Di un certo interesse, ai fini degli obiettivi iniziali, è il gruppo di *donne con basso titolo di studio e almeno due figli già nati:* esso mostra un calo più marcato dell'analogo gruppo con titolo alto, in particolare nel 1998 e nel periodo 2000-2003, in cui il rapporto di abortività perde addirittura 12 punti percentuali, passando da poco più del 57% al 45% in soli 4 anni, mentre negli anni '90 la situazione non aveva minimamente accennato ad alcun miglioramento.

Vengono ora presi in considerazione i rapporti di abortività calcolati sulle *donne coniugate comunitarie con basso titolo di studio* (figura 4.11). È possibile osservare che, eccetto il primo ordine (che rimane costante o leggermente crescente nel tempo), tutti gli ordini mostrano un andamento decrescente: il secondo ordine ha una trend quasi lineare, in cui però è possibile notare dei cali di maggiore entità in corrispondenza del 1994 e del periodo 1999-2003; gli ultimi due ordini invece hanno un andamento molto più imprevedibile e con alcuni punti in comune: entrambi scendono fino al 1998, perdendo una decina di punti percentuali; successivamente subiscono una brusca impennata nel 1999; infine, nell'arco di tempo tra il 2000 e il 2004, perdono rispettivamente 14 (il terzo ordine) e 21 punti percentuali (il quarto), quasi il doppio del calo osservato nell'arco di tutto il decennio precedente.







**Figura 4.11 -** Interruzioni volontarie di gravidanza in Friuli per numero di figli già nati. Donne coniugate comunitarie con titolo basso, 1989-2005. Rapporto di abortività.

#### 4.2.2 IL CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI.

Come per le nascite, può risultare determinante verificare eventuali analogie o discordanze tra gli andamenti del Friuli e quelli delle altre regioni: i risultati raggiunti perderebbero infatti la loro significatività se si verificassero nelle altre regioni degli andamenti simili a quelli ottenuti per il Friuli. Seguendo la struttura già utilizzata in precedenza e utilizzando i numeri indice<sup>55</sup>, vengono ora esaminati gli aborti indotti da donne coniugate comunitarie con basso titolo di studio: è possibile notare che le interruzioni volontarie di gravidanza, per i primi due ordini (figura 4.12), diminuiscono sostanzialmente ovunque nel tempo, in particolare in Friuli e in Toscana, che sembrano avere un trend piuttosto simile e lineare, mentre il Lazio e Trento mostrano un andamento completamente diverso, guarnito da numerosi alti e bassi soprattutto negli ultimi dieci anni; le diminuzioni più evidenti del Friuli sono registrate nel 1999, nel 2001 e nel 2005: esse contribuiscono a mantenere nel corso del tempo i valori friulani più bassi dei valori delle altre regioni. Per quanto riguarda gli ultimi due ordini (figura 4.13) è possibile osservare che tutte le serie hanno un andamento simile e linearmente decrescente, in cui il Friuli si distingue per avere dei valori leggermente superiori al Lazio e alla Toscana (e tuttavia sempre minori di Trento), mostrando delle diminuzioni importanti negli anni 2000, 2001 e 2003, diminuzioni che vengono comunque registrate anche dalle altre regioni.


<sup>&</sup>lt;sup>55</sup> Il rapporto di abortività [IVG / (IVG + Nati)], utilizzato con successo per il Friuli, risulterebbe alquanto incompleto per le altre regioni poiché, a differenza dei dati sulle nascite, quelli sugli aborti mostrano vistose lacune che renderebbero impossibile il calcolo del denominatore per alcune modalità, e di conseguenza insoddisfacente un confronto con il Friuli.

Analizzando infine la situazione degli aborti delle *donne extracomunitarie*, risulta evidente come esse mostrino nel tempo un netto aumento degli aborti volontari rispetto alle donne italiane. Sia per quanto riguarda le donne con un figlio o primipare (figura 4.14) che per le donne con almeno 2 figli (figura 4.15), è possibile notare che il Friuli manifesta un andamento lineare e crescente, sebbene molto meno marcato delle altre regioni; è tuttavia curioso il dato friulano del 2005 relativo agli ultimi due ordini, l'unico in controtendenza con gli altri valori della serie, imitato in questo caso solo dalla regione Lazio.

Figura 4.12 - Interruzioni volontarie di gravidanza per regione di appartenenza.

Coniugate comunitarie con al più un figlio già nato e con basso titolo di studio, 1989-2005.

Numero indice (1989=1,0).



**Figura 4.13 -** Interruzioni volontarie di gravidanza per regione di appartenenza. Donne coniugate comunitarie con almeno due figli già nati, 1989-2005. Numero indice (1989=1,0).




Figura 4.14 - Interruzioni volontarie di gravidanza per regione di appartenenza.

Donne extracomunitarie con al più un figlio già nato, 1989-2005. Numero indice (1989=1,0).





Figura 4.15 - Interruzioni volontarie di gravidanza per regione di appartenenza.

Donne extracomunitarie con almeno due figli già nati, 1989-2005. Numero indice (1989=1,0).




# 4.2.3 IL GRUPPO MAGGIORMENTE SENSIBILE.

Osservando la situazione relativa agli aborti volontari, descritti attraverso il rapporto di abortività, si giunge alle medesime osservazioni evidenziate in precedenza nell'analisi descrittiva.


Infatti l'andamento degli aborti da parte delle *donne coniugate comunitarie con almeno 2 figli* (figura 4.16) manifesta un calo evidente in corrispondenza del periodo 2001-2004, rispetto al trend del periodo precedente (1989-2000); inoltre, come per le nascite, la diminuzione degli aborti indotti riguarda sia le donne poco istruite che quelle con alto titolo di studio, sebbene incida maggiormente sulle prime: infatti il gap tra aborti attesi e reali, per quanto riguarda le donne con un livello di istruzione piuttosto basso, sale dal 2% del periodo 2001-2002 al 7% del 2003-2004, mentre il divario per le donne molto istruite non va oltre il 4% (periodo 2002-2003)

Per entrambi i livelli di istruzione gli aborti mostrano una forte diminuzione esclusivamente per le donne con almeno due figli, mentre per quanto riguarda i primi due ordini non sono presenti elementi significativi (figure 4.17 e 4.18).




**Figura 4.16** - Interruzioni volontarie di gravidanza in Friuli per titolo di studio della madre. Coniugate comunitarie con almeno due figli già nati, 1989-2005. Rapporto di abortività.

**Figura 4.17 -** Interruzioni volontarie di gravidanza in Friuli per numero di figli già nati. Coniugate comunitarie con basso titolo di studio, 1989-2005. Rapporto di abortività.



**Figura 4.18** - Interruzioni volontarie di gravidanza in Friuli per numero di figli già nati. Coniugate comunitarie con alto titolo di studio, 1989-2005. Rapporto di abortività.



# 4.3 L'ANALISI DELLE INTERAZIONI nel modello relativo alle nascite.

#### 4.3.1 IL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Il modello log-lineare relativo alla regione Friuli è un modello molto ampio che prende in considerazione numerose interazioni.

Ad un attento esame è possibile osservare che i parametri di ordine inferiore rispecchiano, come atteso, la struttura della popolazione e le principali dinamiche della natalità: così, ad esempio, le interazioni relative alla parità sono decrescenti all'aumentare del numero di figli; l'interazione fra il tempo e la cittadinanza è decrescente per le comunitarie e crescente per le extracomunitarie, a seguito del sempre più massiccio ingresso di queste ultime nel nostro Paese e del loro sempre più importante contributo alla natalità.

Le interazioni di terzo ordine:  $\lambda_{ijkm}^{XYYT}$  e  $\lambda_{ijkm}^{XYWT}$ .

Ai fini dell'indagine sono state inizialmente prese in considerazione (tabella 4.2) le interazioni significative del modello friulano che contengono le variabili *tempo, lo stato civile, la parità* e almeno un'altra variabile (*titolo di studio* o *cittadinanza*): le prime tre sono indispensabili, poiché i benefici a partire dal 2001 sono riservati a donne coniugate e aumentano con la parità; la variabile supplementare viene aggiunta alle prime tre per non trascurare completamente le condizioni poste dalla normativa a proposito del reddito<sup>56</sup>.

Sotto il vincolo di somma zero sui parametri presenti nel modello, vengono mostrati i risultati relativi alle donne coniugate, con titolo di studio basso o comunitarie, per le quali sono attesi dei cambiamenti nel corso del tempo. L'interazione fra le variabili *tempo, stato civile, parità* e *cittadinanza* è la più significativa (p<0,0001), sebbene non tutti i singoli parametri siano significativi e sapendo inoltre che di alcuni non è possibile stabilirne la significatività: è il caso dei parametri relativi alle donne con almeno tre figli e delle interazioni relative all'ultimo periodo (2004-2005), in quanto calcolati in base al vincolo di somma zero. Tuttavia, soprattutto per le donne con tanti figli, l'entità di tali parametri è piuttosto rilevante e pertanto merita comunque una certa considerazione.

<sup>&</sup>lt;sup>56</sup> La normativa prevede un reddito del nucleo familiare relativamente basso, e la variabile *reddito* viene qui sostituita dalla variabile proxy *titolo di studio* (paragrafo 2.5.1, "La variabile reddito").

Tabella 4.2 - Modello log-lineare sulle nascite in Friuli.

Interazioni significative contenenti le variabili tempo e parità.

Donne coniugate con basso titolo di studio o comunitarie.

Periodo	Titolo	Parità	Stima	s.e.	p-value	Periodo	Cittadinanza	Parità	Stima	s.e.	p-value
1989-1992	Basso	0	0,0348	0,0309	ns	1989-1992	Comunitaria	0	0,0465	0,0310	ns
1989-1992	Basso	1	0,0452	0,0332	ns	1989-1992	Comunitaria	1	-0,0141	0,0332	ns
1989-1992	Basso	2	0,0184	0,0425	ns	1989-1992	Comunitaria	2	-0,0841	0,0425	0,048
1989-1992	Basso	3+	-0,0984			1989-1992	Comunitaria	3+	0,0517		
1993-1999	Basso	0	0,0398	0,0204	0,05	1993-1999	Comunitaria	0	0,0439	0,0201	0,0288
1993-1999	Basso	1	0,0113	0,0217	ns	1993-1999	Comunitaria	1	-0,0489	0,0215	0,0232
1993-1999	Basso	2	-0,0474	0,029	ns	1993-1999	Comunitaria	2	-0,0161	0,0289	ns
1993-1999	Basso	3+	-0,0037			1993-1999	Comunitaria	3+	0,0211		
2000	Basso	0	0,0407	0,0351	ns	2000	Comunitaria	0	0,0255	0,0342	ns
2000	Basso	1	0,0345	0,0383	ns	2000	Comunitaria	1	0,0979	0,0376	0,0093
2000	Basso	2	0,0218	0,0503	ns	2000	Comunitaria	2	-0,0140	0,0502	ns
2000	Basso	3+	-0,097			2000	Comunitaria	3+	-0,1094		
2001-2003	Basso	0	-0,0622	0,0211	0,003	2001-2003	Comunitaria	0	-0,0635	0,0210	0,0025
2001-2003	Basso	1	-0,0403	0,0227	0,075	2001-2003	Comunitaria	1	-0,0047	0,0226	ns
2001-2003	Basso	2	0,0011	0,0298	ns	2001-2003	Comunitaria	2	0,0067	0,0298	ns
2001-2003	Basso	3+	0,1014			2001-2003	Comunitaria	3+	0,0615		
2004-2005	Basso	0	-0,0124			2004-2005	Comunitaria	0	-0,0269		
2004-2005	Basso	1	-0,0162			2004-2005	Comunitaria	1	0,0677		
2004-2005	Basso	2	0,0279			2004-2005	Comunitaria	2	0,0935		
2004-2005	Basso	3+	0,0007			2004-2005	Comunitaria	3+	-0,1343		

Nota 1. I parametri in corsivo sono stati ottenuti attraverso il vincolo a somma zero.

Nota 3. La riga evidenziata in grassetto indica un parametro significativo.

Nella tabella precedente (parte destra) è possibile notare come i vari parametri assumano gli andamenti attesi: in particolare, mentre nel 2000 tale interazione è positiva per le primipare e le donne con un figlio (alle quali va quindi associato un numero maggiore di nati rispetto alle donne con più figli), nel periodo successivo (2001-2003) i segni sono invertiti a favore delle donne con almeno due figli.

Conclusioni analoghe, che confermano i risultati attesi, si riscontrano analizzando l'interazione fra le variabili *tempo*, *stato civile*, *parità* e *titolo di studio* (parte sinistra della tabella), riferita alle donne coniugate con titolo basso (p=0,0181). È possibile notare come fino al 2000 siano positivi i parametri relativi alle donne con meno di 3 figli, mentre nei periodi successivi avviene sostanzialmente l'inverso: i parametri riferiti alle parità più basse sono negativi, mentre quelli relativi alle donne con almeno 2 figli appaiono positivi; assume infine un'entità rilevante il valore riferito alle donne con almeno 3 figli relativo al periodo 2001-2003, sebbene se ne ignori la significatività.

Nota 2. "ns" indica un parametro non significativo.

*L'interazione di quarto ordine:*  $\lambda_{iikhm}^{XYZWT}$ .

È inoltre possibile considerare (tabella 4.3) l'interazione massima, di quarto ordine, contenente tutte le variabili e di conseguenza anche tutti gli effetti ad esse collegate:  $\lambda_{ijkhm}^{XYZWT}$  si riferisce alle donne coniugate comunitarie con basso titolo di studio e mostra un buon livello di significatività (p=0,0166).

Tabella 4.3 - Modello log-lineare sulle nascite in Friuli.

Interazioni significative contenenti le variabili tempo e parità.

Donne coniugate comunitarie con basso titolo di studio.

Periodo	Cittadinanza	Titolo	Stato civile	Parità	Stima	s.e.	p-value
1989-92	Comunitaria	Basso	Coniugata	0	-0,0138	0,0334	ns
1989-92	Comunitaria	Basso	Coniugata	1	-0,0377	0,0365	ns
1989-92	Comunitaria	Basso	Coniugata	2	0,028	0,0474	ns
1989-92	Comunitaria	Basso	Coniugata	3+	0,0235		
1993-99	Comunitaria	Basso	Coniugata	0	-0,00409	0,023	ns
1993-99	Comunitaria	Basso	Coniugata	1	0,0106	0,0252	ns
1993-99	Comunitaria	Basso	Coniugata	2	0,081	0,0339	0,0168
1993-99	Comunitaria	Basso	Coniugata	3+	-0,08751		
2000	Comunitaria	Basso	Coniugata	0	-0,106	0,0428	0,0132
2000	Comunitaria	Basso	Coniugata	1	-0,0777	0,0473	ns
2000	Comunitaria	Basso	Coniugata	2	-0,0971	0,0637	ns
2000	Comunitaria	Basso	Coniugata	3+	0,2808		
2001-03	Comunitaria	Basso	Coniugata	0	0,0655	0,0257	0,0107
2001-03	Comunitaria	Basso	Coniugata	1	0,0329	0,0282	ns
2001-03	Comunitaria	Basso	Coniugata	2	-0,0395	0,0373	ns
2001-03	Comunitaria	Basso	Coniugata	3+	-0,0589		
2004-05	Comunitaria	Basso	Coniugata	0	0,05839		
2004-05	Comunitaria	Basso	Coniugata	1	0,0719		
2004-05	Comunitaria	Basso	Coniugata	2	0,0276		
2004-05	Comunitaria	Basso	Coniugata	3+	-0,15789		

Nota 1. I parametri in corsivo sono stati ottenuti attraverso il vincolo a somma zero.

Nota 2. "ns" indica un parametro non significativo.

Nota 3. La riga evidenziata in grassetto indica un parametro significativo.

Nella tabella di cui sotto è possibile notare come il parametro  $\lambda_{ijkhm}^{XYZWT}$ , pur mostrando una certa risposta nei confronti della normativa, differisca parzialmente dalle attese: nel 2000 infatti l'interazione appare positiva soltanto per le donne con almeno 3 figli, mentre era auspicabile che lo fosse principalmente per i nati di secondo e terzo ordine<sup>57</sup>; nel periodo successivo, in cui era auspicabile un risultato simile al 2000, il parametro assume invece valori positivi per gli ordini più bassi e valori negativi per i nati di terzo e di quarto ordine.

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Le donne sposate hanno la tendenza a volere comunque il primo figlio, indipendentemente da eventuali benefici di maternità; essi piuttosto entrano in gioco nel momento in cui i genitori sono dubbiosi sulla possibilità di avere un secondo o un terzo figlio.

#### 4.3.2 CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI: METODO 1.

Viene ora effettuato il confronto tra il modello ottenuto per il Friuli e quelli ottenuti nelle altre regioni, per verificare se i parametri significativi per il modello friulano sono presenti anche nella struttura della Toscana e della provincia di Trento; per quanto riguarda il Lazio invece non è possibile fare confronti adeguati, in quanto i dati non sono disponibili in maniera distinta per lo stato civile.

# La regione Toscana.

Il miglior modello relativo alla regione Toscana<sup>58</sup> non comprende le due interazioni di terzo ordine considerate in precedenza per il Friuli, ma soltanto l'interazione di ordine superiore  $(\lambda_{ijkhm}^{XYZWT})$ . Un confronto il tal senso appare improduttivo ai fini dell'indagine in quanto, anche di fronte a eventuali differenze tra i due parametri, non si giungerebbe ad alcuna conclusione, dati gli scarsi risultati ottenuti dall'analisi della stessa interazione presente nel modello friulano; va comunque sottolineato che i due parametri non hanno lo stesso andamento.

# La provincia autonoma di Trento.

L'analisi dei nati nella provincia autonoma di Trento porta a un modello assai ridotto<sup>59</sup>, in cui le interazioni di interesse (ovvero di terzo e di quarto ordine) non risultano significative, mentre lo sono soltanto i parametri di ordine inferiore.

#### 4.3.3 CONFRONTO CON LE ALTRE REGIONI: METODO 2.

Il migliore modello ottenuto per il Friuli viene ora applicato alle altre regioni, in maniera tale da avere a disposizione i medesimi parametri in tutti i modelli e poter così ampliare gli scarsi risultati ottenuti in seguito al confronto basato sul primo criterio. Rispetto alla precedente metodologia infatti è possibile visualizzare con chiarezza il diverso comportamento del medesimo parametro nelle varie regioni e comprenderne pienamente il significato.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Vedi Appendice, tabella A1.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup> Vedi Appendice, tabella A2.


## La regione Toscana.

I risultati del modello friulano, relativi alle interazioni di terzo ordine, sono rappresentati accanto ai risultati dello medesimo modello applicato alla regione Toscana (figure 4.19 e 4.20): da tale sovrapposizione, tuttavia, risulta che le interazioni d'interesse non sono altrettanto significative per la regione appartenente al centro Italia<sup>60</sup>.

È possibile notare come, nel periodo d'interesse (2001-2003), l'interazione contenente le variabili *tempo*, *parità*, *stato civile* e *titolo di studio* non presenta, all'aumentare della parità, un trend crescente, a differenza del medesimo parametro friulano.

Al contrario, l'interazione toscana contenente la variabile *cittadinanza* (al posto della variabile *titolo di studio*) mostra una tendenza simile a quella friulana: nel periodo 2001-2003, all'aumentare del numero di figli, essa assume valori sempre più alti, sebbene i valori relativi agli ultimi due ordini (serie "2" e "3+") rimangano inferiori ai rispettivi valori osservati in Friuli.


Figura 4.19 - Modello log-lineare sulle nascite del Friuli applicato alla Toscana. Interazioni significative contenenti le variabili tempo e parità. Donne coniugate con basso titolo di studio.



69

<sup>&</sup>lt;sup>60</sup> Vedi Appendice, tabella A3.

Figura 4.20 - Modello log-lineare sulle nascite del Friuli applicato alla Toscana. Interazioni significative contenenti le variabili tempo e parità. Donne coniugate comunitarie.



# La provincia autonoma di Trento.

Il modello migliore per il Friuli viene applicato in ultima istanza a Trento (figure 4.21 e 4.22), una provincia che rappresenta il termine di confronto più adatto sia per la disponibilità di dati sia per la vicinanza geografica: tuttavia le interazioni d'interesse, sebbene abbiano un *p-value* minore dei vari parametri inseriti nel modello della Toscana, non sono significative<sup>61</sup>. Esse sono comunque illustrate per evidenziare come nel periodo d'interesse (2001-2003), a mano a mano che ci si sposta verso le parità più alte, vi sia per il Friuli un trend crescente dei parametri, mentre non si osserva la stessa tendenza per Trento: entrambe le interazioni di terzo ordine del capoluogo trentino, all'aumentare della parità, mostrano un'alternanza di valori positivi e negativi.

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Vedi Appendice, tabella A4.

**Figura 4.21 -** Modello log-lineare sulle nascite del Friuli applicato alla provincia di Trento. Interazioni significative contenenti le variabili tempo e parità. Donne coniugate con basso titolo di studio.





Figura 4.22 - Modello log-lineare sulle nascite del Friuli applicato alla provincia di Trento. Interazioni significative contenenti le variabili tempo e parità. Donne coniugate comunitarie.



# 4.4 L'ANALISI DELLE INTERAZIONI nel modello relativo agli aborti.

#### 4.4.1 IL FRIULI VENEZIA GIULIA.

Anche nel modello logistico friulano, relativo all'aborto volontario, appaiono numerose interazioni, sebbene il parametro relativo all'interazione massima (ovvero  $\lambda_{ijkhm}^{XYZWT}$ , che comprende tutte le variabili) non sia significativo per tale modello e pertanto la sua valutazione risulterebbe inutile. Per quanto riguarda invece le interazioni significative di terzo ordine ( $\lambda_{ijkm}^{XYZT}$  e  $\lambda_{ijkm}^{XYWT}$ ), le stesse presenti anche nel modello riferito alle nascite, non è possibile ricostruire un quadro preciso (tabella 4.4): benché i risultati non contrastino con quanto atteso, nel passare dalle parità più basse a quelle più alte non si osserva una chiara tendenza negativa dei parametri, come avviene invece per il modello sui nati (in cui la tendenza era positiva). Sembra pertanto azzardato trarre conclusioni di qualsiasi tipo.

**Tabella 4.4 -** Modello logistico sugli aborti volontari in Friuli.

Interazioni significative contenenti il periodo temporale e la parità.

Donne coniugate, con basso titolo di studio o comunitarie.

Periodo	Titolo	Parità	Stima	s.e.	p-value	Periodo	Cittadinanza	Parità	Stima	s.e.	p-value
1989-92	Basso	0	-0,0882	0,0309	ns	1989-92	Comunitaria	0	0,1532	0,0391	<0.0001
1989-92	Basso	1	-0,0953	0,0332	ns	1989-92	Comunitaria	1	-0,0451	0,0391	ns
1989-92	Basso	2	-0,1823	0,0425	ns	1989-92	Comunitaria	2	-0,0875	0,0504	0,0830
1989-92	Basso	3+	0,3658			1989-92	Comunitaria	3+	-0,0206		
1993-99	Basso	0	-0,1659	0,0204	0,0500	1993-99	Comunitaria	0	0,0811	0,0342	0,0177
1993-99	Basso	1	-0,1363	0,0217	ns	1993-99	Comunitaria	1	-0,0423	0,0314	ns
1993-99	Basso	2	-0,163	0,029	ns	1993-99	Comunitaria	2	-0,0343	0,0392	ns
1993-99	Basso	3+	0,4652			1993-99	Comunitaria	3+	-0,0045		
2000	Basso	0	0,6374	0,0351	ns	2000	Comunitaria	0	-0,0588	0,0622	ns
2000	Basso	1	0,6045	0,0383	ns	2000	Comunitaria	1	0,0523	0,0557	ns
2000	Basso	2	0,0656	0,0503	ns	2000	Comunitaria	2	0,0331	0,068	ns
2000	Basso	3+	-1,3075			2000	Comunitaria	3+	-0,0266		
2001-03	Basso	0	-0,1485	0,0211	0,0030	2001-03	Comunitaria	0	-0,0425	0,0353	ns
2001-03	Basso	1	-0,1848	0,0227	0,0750	2001-03	Comunitaria	1	0,0592	0,0329	0,0719
2001-03	Basso	2	-0,1946	0,0298	ns	2001-03	Comunitaria	2	-0,0142	0,0404	ns
2001-03	Basso	3+	0,5279			2001-03	Comunitaria	3+	-0,0025		
2004-05	Basso	0	0,4026			2004-05	Comunitaria	0	-0,1918		
2004-05	Basso	1	0,4164			2004-05	Comunitaria	1	0,0282		
2004-05	Basso	2	0,5399			2004-05	Comunitaria	2	0,136		
2004-05	Basso	3+	-1,3589			2004-05	Comunitaria	3+	0,0276		

Nota 1. I parametri in corsivo sono stati ottenuti attraverso il vincolo a somma zero.

Nota 3. La riga evidenziata in grassetto indica un parametro significativo.

Data la scarsa rilevanza dei risultati ottenuti sul modello friulano, non viene effettuato alcun parallelo con le altre regioni.

Nota 2. "ns" indica un parametro non significativo.

# Capitolo 5

# **CONCLUSIONI**

Le domande poste all'inizio di questa documentazione sembrano aver trovato qualche risposta. L'obiettivo della ricerca era capire se e in che modo le politiche a favore della natalità, particolarmente favorevoli in Friuli Venezia Giulia nel periodo 2000-2003, abbiano influenzato le scelte riproduttive delle donne residenti in territorio friulano.

In tal senso sono state osservate importanti differenze tra le donne che hanno o meno goduto dei benefici previsti dalla Legge 49/93 e dalle sue successive modifiche: in particolare il gruppo di donne residenti in Friuli, con almeno due figli e con un livello basso di istruzione ha mostrato un importante aumento delle nascite nel periodo 2001-2004, specialmente se confrontato con il trend relativo al periodo precedente (1989-2000).

Questo risultato è rinforzato dal fatto che in altre aree, dove nessuna misura di tipo monetario ha supportato quella nazionale, non si osservano variazioni significative nell'andamento delle nascite per gli stessi gruppi di donne. Ciò accade per esempio nell'analisi descrittiva: relativamente alle nascite da donne coniugate comunitarie con basso titolo di studio e con almeno due figli, a fronte di un andamento decrescente della Toscana e di Trento nel periodo 2000-2004, il Friuli mostra un trend in leggera ripresa.

L'analisi multivariata sembra confermare le ipotesi iniziali e supportare i risultati dell'analisi descrittiva: infatti, relativamente ai nati da donne coniugate con almeno due figli, i modelli log-lineari mostrano come il Friuli abbia nel periodo 2001-2003 un impatto maggiore rispetto alla Toscana e a Trento, sia per quanto riguarda le donne comunitarie sia per quanto riguarda quelle con basso titolo di studio.

In questo contesto è doveroso menzionare l'apporto alla natalità derivante dai flussi migratori in entrata, particolarmente copiosi in Friuli Venezia Giulia: tale supporto tuttavia non sembra essere significativo, in quanto risulta presente anche nelle altre regioni considerate.

Possiamo quindi affermare, sia pure nei limiti di questo studio non sperimentale, che l'indennità di maternità ha fatto aumentare le nascite di ordine superiore al primo in Friuli Venezia Giulia, particolarmente per le donne meno istruite con almeno due bambini. L'effetto

sulla fecondità generale è stato piuttosto modesto: 332 nascite in più nel quadriennio 2001-2004, ossia poco più dell'1% sul totale dei nati nello stesso periodo.

Tuttavia, questo risultato non va sottovalutato, specialmente se accostato a quello simile ottenuto da Billari et al. (2005) per l'Italia, riferito agli aiuti monetari per le famiglie povere con tre o più figli introdotti nel 1999 dalla legge Turco. Infatti il contesto italiano e friulano sono stati caratterizzati, nell'ultimo trentennio, da un'ampia distanza fra fecondità desiderata ed effettiva, e tale distanza è stata particolarmente ampia per le coppie con meno possibilità economiche. In una recente indagine (2002) su un campione di madri con età media pari a 42 anni e residenti in cinque città italiane (compresa Udine, una delle due più importanti città del Friuli), è stato riscontrato che spesso le scelte riproduttive si limitavano al primo o al secondo figlio proprio per ragione economiche, mentre le aspettative sarebbero state altre: un sostegno economico per i primi tre anni di vita del bambino avrebbe potuto cambiare le loro scelte riproduttive, in particolar modo quelle riguardanti il terzo figlio (De Santis e Breschi, 2003).

# **BIBLIOGRAFIA e SITOGRAFIA**

Caltabiano, M. (2006). "La normativa a sostegno della natalità della Regione Friuli Venezia Giulia (legge regionale 49/1993)", *Le Leggi Regionali a sostegno delle famiglie con figli: primi materiali per una ricerca di impatto. Rapporto di ricerca.* Fondazione Lanza, Padova, pp. 49-57.

Fabbris, L. (1997). "Analisi di regressione stepwise", *Statistica multivariata*. McGraw-Hill, Milano, pp. 81-123.

ISTAT - Istituto nazionale di statistica (2006)."Natalità e fecondità della popolazione residente: caratteristiche e tendenze recenti. Anno 2004". Roma. Disponibile online sul sito «www.istat.it/salastampa/comunicati/non calendario/20060801 00/testointegrale.pdf».

Wiley (19\_\_). "I modelli log-lineari", Categorical data analysis. Agresti, pp.313-348.

Boccuzzo, G. [et al.] (2008). "The impact of the *bonus* at birth on reproductive behaviour in a lowest-low fertility context: Friuli-Venezia Giulia (Italy) from 1989-2005", *Vienna Yearbook of Population Research 2008*. Dipartimento di Scienze Statistiche - Università di Padova, Padova, pp. 125-147.

ISTAT. (2005) "L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia. Anno 2002". ISTAT, Roma.

Indicatori demografici sulla popolazione residente in Italia per aree geografiche, sesso ed età: <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>

Indicatori demografici sulla popolazione residente in Friuli Venezia Giulia per sesso ed età: <a href="http://www.regione.fvg.it">http://www.regione.fvg.it</a>


Cronologia degli avvenimenti che hanno portato alla creazione del nuovo CE.D.A.P.: <a href="http://www.osservabimbo.it/testi/testo.asp?ida=6">http://www.osservabimbo.it/testi/testo.asp?ida=6</a>

Normative regionali e nazionali: http://www.parlamento.it/leggi

# **APPENDICE**


# APPENDICE 1 - GRAFICI e TABELLE.

Figura A1 - Tasso di fecondità totale in Italia, per ripartizione geografica. 1982-2007.




Fonte: <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>

Figura A2 - Tasso di abortività in Italia, per ripartizione geografica. 1983-2002.




Fonte: <a href="http://demo.istat.it">http://demo.istat.it</a>

**Figura A3** - Nascite in Lazio per titolo di studio e numero di figli già nati. Donne comunitarie, 1996-2005. Numero indice (1995=1,0).



**Figura A4 -** Nascite in Toscana per titolo di studio e numero di figli già nati. Donne comunitarie , 2000-2005. Numero indice (2000=1,0).



**Figura A5 -** Nascite a Trento per titolo di studio e numero di figli già nati. Donne comunitarie , 1996-2005. Numero indice (1996=1,0).




Tabella A1 - Miglior modello log-lineare sulle nascite della Toscana.

Origine						DF	Chi-quadrato	p-value
t	<u>.                                      </u>	<u> </u>				2	2073.53	<0.001
par						3	22678.44	<0.001
titstu						1	211.95	<0.001
statoc						1	4551.15	<0.001
citt						1	5635.21	<0.001
t *	titstu					2	46.73	<0.001
t *	statoc					2	40.25	<0.001
t *	citt					2	147.69	<0.001
t *	par					6	45.53	< 0.001
titstu *	citt					1	491.20	< 0.001
titstu *	statoc					1	223.91	< 0.001
titstu *	par					3	658.34	< 0.001
statoc *	par					3	992.28	<0.001
citt *	statoc					1	44.08	< 0.001
citt *	par					3	127.21	<0.001
t *	titstu *	par				6	51.31	<0.001
t *	statoc *	par				6	47.71	<0.001
t *	citt *	par				6	16.08	0.0133
t *	titstu *	citt				2	6.25	0.044
titstu *	citt *	par				3	11.45	0.0095
t *	citt *	statoc				2	57.17	< 0.001
citt *	statoc *	par				3	77.61	< 0.001
titstu *	citt *	statoc				1	36.75	< 0.001
t *	titstu *	citt	*	par		6	16.38	0.0119
titstu *	citt *	statoc	*	par		3	47.48	< 0.001
t *	titstu *	statoc	*	par *	citt	6	16.96	0.0094
Rapporto di verosimiglianza					19	22.71	0.2505	

Nota 1. I parametri sono indicati con la notazione utilizzata nel programma SAS, il cui significato è facilmente intuibile: "t" è la variabile *tempo*, "par" la *parità*, "titstu" il *titolo di studio*, "statoc" lo *stato civile* e "citt" la *cittadinanza*.

Nota 2. "p-value" indica la significatività, ovvero la probabilità che il valore "Chi-quadrato" sia maggiore del valore standard indicato nelle tabelle di significatività della distribuzione  $X^2$ : più piccolo risulta tale valore, maggiore è la significatività del modello. Per il rapporto di verosimiglianza vale l'opposto, ovvero il modello è tanto più significativo quanto più il suo p-value si avvicina a 1.

Nota 3. "DF" sono i gradi di libertà (Degrees of Freedom).

Tabella A2 - Miglior modello log-lineare sulle nascite di Trento.

	Origine	DF	Chi-quadrato	p-value			
t		3	1514.77	<0.0001			
par		3	3395.81	<0.0001			
titstu		1	7.33	0.0068			
statoc		1	2904.15	<0.0001			
citt		1	2509.44	<0.0001			
t *	titstu	3	83.67	<0.0001			
t *	citt	3	226.42	<0.0001			
titstu *	citt	1	147.03	<0.0001			
titstu *	statoc	1	6.82	0.009			
titstu *	par	3	273.63	<0.0001			
statoc *	par	3	200.29	<0.0001			
citt *	statoc	1	4.00	0.0454			
citt *	par	3	52.39	<0.0001			
t *	statoc * par	9	125.52	<0.0001			
titstu *	statoc * par	3	10.07	0.0179			
t *	titstu * citt	3	23.04	<0.0001			
titstu *	citt * par	3	33.17	<0.0001			
t *	citt * statoc	3	140.72	<0.0001			
citt *	statoc * par	3	29.58	<0.0001			
titstu *	citt * statoc	1	88.25	<0.0001			
Rapporto	di verosimiglianza	72	82.99	0.1768			

Nota 1. I parametri sono indicati con la notazione utilizzata nel programma SAS, il cui significato è facilmente intuibile: "t" è la variabile *tempo*, "par" la *parità*, "titstu" il *titolo di studio*, "statoc" lo *stato civile* e "citt" la *cittadinanza*.

Nota 2. "p-value" indica la significatività, ovvero la probabilità che il valore "Chi-quadrato" sia maggiore del valore standard indicato nelle tabelle di significatività della distribuzione  $X^2$ : più piccolo risulta tale valore, maggiore è la significatività del modello. Per il rapporto di verosimiglianza vale l'opposto, ovvero il modello è tanto più significativo quanto più il suo p-value si avvicina a 1.

Nota 3. "DF" sono i gradi di libertà (Degrees of Freedom).

**Tabella A3 -** Modello log-lineare sulle nascite del Friuli applicato alla Toscana. Interazioni significative contenenti il periodo temporale e la parità. Donne coniugate, con basso titolo di studio o comunitarie.

Periodo	Titolo	Parità	Stima	s.e.	p-value	Periodo	Cittadinanza	Parità	Stima	s.e.	p-value
2000	Basso	0	0,0258	0,0162	ns	2000	Comunitaria	0	0,0355	0,0157	0,0243
2000	Basso	1	-0,00425	0,0175	ns	2000	Comunitaria	1	0,025	0,0172	ns
2000	Basso	2	0,0315	0,0247	ns	2000	Comunitaria	2	-0,00453	0,0247	ns
2000	Basso	3+	-0,05305			2000	Comunitaria	3+	-0,05597		
2001-03	Basso	0	0,0124	0,0122	ns	2001-2003	Comunitaria	0	-0,0286	0,0121	0,0179
2001-03	Basso	1	-0,00232	0,0132	ns	2001-2003	Comunitaria	1	-0,0177	0,0130	ns
2001-03	Basso	2	-0,0195	0,0182	ns	2001-2003	Comunitaria	2	-0,0181	0,0182	ns
2001-03	Basso	3+	0,00942			2001-2003	Comunitaria	3+	0,0644		
2004-05	Basso	0	-0,0382			2004-2005	Comunitaria	0	-0,0069		
2004-05	Basso	1	0,00657			2004-2005	Comunitaria	1	-0,0073		
2004-05	Basso	2	-0,012			2004-2005	Comunitaria	2	0,02263		
2004-05	Basso	3+	0,04363			2004-2005	Comunitaria	3+	-0,00843		

**Tabella A4 -** Modello log-lineare sulle nascite del Friuli applicato alla provincia di Trento. Interazioni significative contenenti il periodo temporale e la parità. Donne coniugate, con basso titolo di studio o comunitarie.

Periodo	Titolo	Parità	Stima	s.e.	p-value
1996-1999	Basso	0	-0,0365	0,0309	ns
1996-1999	Basso	1	0,0427	0,0332	ns
1996-1999	Basso	2	-0,0175	0,0425	ns
1996-1999	Basso	3+	0,0113		
2000	Basso	0	0,0267	0,0204	0,05
2000	Basso	1	-0,0289	0,0217	ns
2000	Basso	2	0,0331	0,029	ns
2000	Basso	3+	-0,0309		
2001-03	Basso	0	-0,0431	0,0211	0,003
2001-03	Basso	1	0,0038	0,0227	0,075
2001-03	Basso	2	-0,0493	0,0298	ns
2001-03	Basso	3+	0,0886		
2004-05	Basso	0	0,0529		
2004-05	Basso	1	-0,0176		
2004-05	Basso	2	0,0337		
2004-05	Basso	3+	-0,069		

Periodo	Cittadinanza	Parità	Stima	s.e.	p-value
1996-1999	Comunitaria	0	-0,0572	0,0201	0,0288
1996-1999	Comunitaria	1	-0,0261	0,0215	0,0232
1996-1999	Comunitaria	2	-0,0259	0,0289	ns
1996-1999	Comunitaria	3+	0,1092		
2000	Comunitaria	0	0,0559	0,0342	ns
2000	Comunitaria	1	0,0036	0,0376	0,0093
2000	Comunitaria	2	0,1213	0,0502	ns
2000	Comunitaria	3+	-0,1808		
2001-2003	Comunitaria	0	0,0171	0,0210	0,0025
2001-2003	Comunitaria	1	0,0324	0,0226	ns
2001-2003	Comunitaria	2	-0,0545	0,0298	ns
2001-2003	Comunitaria	3+	0,0050		
2004-2005	Comunitaria	0	-0,0158		
2004-2005	Comunitaria	1	-0,0099		
2004-2005	Comunitaria	2	-0,0409		
2004-2005	Comunitaria	3+	0,0666		

### APPENDICE 2 - NORMATIVE NAZIONALI e REGIONALI.

# Legge 28 agosto 1997, n. 285

## Legge "Turco"

### "Disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1997

#### Articolo 4.

(Servizi di sostegno alla relazione genitore-figli, di contrasto della povertà e della violenza, nonché misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativo-assistenziali)

- 1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *a)* , possono essere perseguite, in particolare, attraverso:
- *a)* l'erogazione di un minimo vitale a favore di minori in stato di bisogno inseriti in famiglie o affidati ad uno solo dei genitori, anche se separati;
- b) l'attività di informazione e di sostegno alle scelte di maternità e paternità, facilitando l'accesso ai servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, e successive modificazioni; c) le azioni di sostegno al minore ed ai componenti della famiglia al fine di realizzare un'efficace azione di prevenzione delle situazioni di crisi e di rischio psico-sociale anche mediante il potenziamento di servizi di rete
- per interventi domiciliari, diurni, educativi territoriali, di sostegno alla frequenza scolastica e per quelli di pronto intervento;
- d) gli affidamenti familiari sia diurni che residenziali;
- *e)* l'accoglienza temporanea di minori, anche sieropositivi, e portatori di *handicap* fisico, psichico e sensoriale, in piccole comunità educativo-riabilitative;
- f) l'attivazione di residenze per donne agli arresti domiciliari nei casi previsti dall'articolo 47- ter, comma 1, numero 1), della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, alle quali possono altresí accedere i padri detenuti, qualora la madre sia deceduta o sia assolutamente impossibilitata a prestare assistenza ai figli minori;
- g) la realizzazione di case di accoglienza per donne in difficoltà con figli minori, o in stato di gravidanza, nonché la promozione da parte di famiglie di accoglienze per genitori unici esercenti la potestà con figli minori al seguito;
- h) gli interventi di prevenzione e di assistenza nei casi di abuso o di sfruttamento sessuale, di abbandono, di maltrattamento e di violenza sui minori;
- *i)* i servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà relazionali;
- l) gli interventi diretti alla tutela dei diritti del bambino malato ed ospedalizzato.
- 2. La realizzazione delle finalità di cui al presente articolo avviene mediante progetti personalizzati integrati con le azioni previste nei piani socio-sanitari regionali.

#### Articolo 5.

(Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia)

1. Le finalità dei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *b*), possono essere perseguite, in particolare, attraverso:

- a) servizi con caratteristiche educative, ludiche, culturali e di aggregazione sociale per bambini da zero a tre anni, che prevedano la presenza di genitori, familiari o adulti che quotidianamente si occupano della loro cura, organizzati secondo criteri di flessibilità;
- b) servizi con caratteristiche educative e ludiche per l'assistenza a bambini da diciotto mesi a tre anni per un tempo giornaliero non superiore alle cinque ore, privi di servizi di mensa e di riposo pomeridiano.
- 2. I servizi di cui al comma 1 non sono sostitutivi degli asili nido previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e possono essere anche auto-organizzati dalle famiglie, dalle associazioni e dai gruppi.

### Articolo 8.

(Servizio di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico)

- 1. Il Dipartimento per gli affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri attiva un servizio di informazione, di promozione, di consulenza, di monitoraggio e di supporto tecnico per la realizzazione delle finalità della presente legge. A tali fini il Dipartimento si avvale del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
- 2. Il servizio svolge le seguenti funzioni:
- a) provvede alla creazione di una banca dati dei progetti realizzati a favore dell'infanzia e dell'adolescenza;
- b) favorisce la diffusione delle conoscenze e la qualità degli interventi;
- c) assiste, su richiesta, gli enti locali e territoriali ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nella elaborazione dei progetti previsti dai piani territoriali di intervento, con particolare attenzione, altresí, per la realizzazione dei migliori progetti nelle aree di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, come definite dalla Commissione delle Comunità europee.
- 3. Il servizio, in caso di rilevata necessità, per le funzioni di segreteria tecnica relative alle attività di promozione e di monitoraggio e per le attività di consulenza e di assistenza tecnica, puó avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti e strutture da individuare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.
- 4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, con proprio decreto, definisce le modalità organizzative e di funzionamento per l'attuazione del servizio.
- 5. Per il funzionamento del servizio é autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1997.

# Legge 23 dicembre 1998, n. 448

## "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 1998

#### CAPO VI

#### MISURE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

#### Articolo 65

(Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori)

- 1. Con effetto dal 1º gennaio 1999, in favore dei nuclei familiari composti da cittadini italiani residenti, con tre o più figli tutti con età inferiore ai 18 anni, che risultino in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 36 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con cinque componenti, è concesso un assegno sulla base di quanto indicato al comma 3. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
- 2. L'assegno di cui al comma 1 è erogato dai comuni, che ne renderanno nota la disponibilità attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed è corrisposto a domanda.
- 3. L'assegno è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per 13 mensilità, per valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il doppio del predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla metà della differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario.
- 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 390 miliardi per l'anno 1999, in lire 400 miliardi per l'anno 2000 e in lire 405 miliardi a decorrere dall'anno 2001.
- 6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'applicazione del presente articolo, inclusa la determinazione dell'integrazione dell'ISE, con l'indicatore della situazione patrimoniale.

#### Articolo 66.

#### (Assegno di maternità)

1. Con riferimento ai figli nati successivamente al 1º luglio 1999, alle madri cittadine italiane residenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che non beneficiano del trattamento previdenziale della indennità di maternità, è concesso un assegno per maternità pari a lire 200.000 mensili nel limite massimo di cinque mensilità. L'assegno è elevato a lire 300.000 mensili per i parti successivi al 1º luglio 2000. L'assegno è erogato dai comuni con decorrenza dalla data del parto. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe comunale dei nuovi nati.

- 2. L'assegno di maternità di cui al comma 1, nonché l'integrazione di cui al comma 3, spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri risulti in possesso di risorse economiche non superiori ai valori dell'indicatore della situazione economica (ISE), di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, tabella 1, pari a lire 50 milioni annue con riferimento a nuclei familiari con tre componenti. Per nuclei familiari con diversa composizione detto requisito economico è riparametrato sulla base della scala di equivalenza prevista dal predetto decreto legislativo n. 109 del 1998, tenendo anche conto delle maggiorazioni ivi previste.
- 3. Qualora l'indennità di maternità corrisposta da parte degli enti previdenziali competenti alle lavoratrici che godono di forme di tutela economica della maternità diverse dall'assegno istituito al comma 1 risulti inferiore all'importo di cui al medesimo comma 1, le lavoratrici interessate possono avanzare ai comuni richiesta per la concessione della quota differenziale.
- 4. Gli importi dell'assegno e dei requisiti reddituali di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- 5. Per le finalità del presente articolo è istituito un Fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la cui dotazione è stabilita in lire 25 miliardi per l'anno 1999, in lire 125 miliardi per l'anno 2000 e in lire 150 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Lo Stato rimborsa all'ente locale, entro tre mesi dall'invio della documentata richiesta di rimborso, le somme anticipatamente erogate dai comuni, ai sensi del comma 1.
- 6. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le necessarie norme regolamentari per l'attuazione del presente articolo.

# Legge 23 dicembre 1999, n. 488

## Legge "Finanziaria 2000"

## "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 1999

# TITOLO IV INTERVENTI PER LO SVILUPPO

#### Articolo 49

(Riduzione degli oneri sociali e tutela della maternità).

- 1. Con riferimento ai parti, alle adozioni o agli affidamenti intervenuti successivamente al 1º luglio 2000 per i quali È riconosciuta dal vigente ordinamento la tutela previdenziale obbligatoria, il complessivo importo della prestazione dovuta se inferiore a lire 3 milioni, ovvero una quota fino a lire 3 milioni se il predetto complessivo importo risulta pari o superiore a tale valore, è posto a carico del bilancio dello Stato. Conseguentemente, e, quanto agli anni successivi al 2001, subordinatamente all'adozione dei decreti di cui al comma 2, sono ridotti gli oneri contributivi per maternità, a carico dei datori di lavoro, per 0,20 punti percentuali. Relativamente agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità', la vecchiaia e i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, la misura del contributo annuo di cui all'articolo 6 della legge 29 dicembre 1987, n. 546, è rideterminata in lire 14.500. Nei confronti degli iscritti alle altre gestioni previdenziali che erogano trattamenti obbligatori di maternità, alla ridefinizione dei contributi dovuti si provvede con i decreti di cui al comma 14, sulla base di un procedimento che preliminarmente consideri una situazione di equilibrio tra contributi versati e prestazioni assicurate.
- 2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 469 miliardi per l'anno 2002 e a lire 581 miliardi a decorrere dall'anno 2003, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1 per gli anni 2000 e 2001, rispettivamente valutati in lire 255 miliardi e in lire 625 miliardi, è autorizzata la spesa complessiva di lire 880 miliardi.
- 3. Per la copertura finanziaria per gli anni 2000 e 2001 di quota parte degli oneri previsti dall'attuazione dell'articolo 55, comma 1, lettere o) e s), nonché degli oneri derivanti dall'articolo 60 della legge 17 maggio 1999, n. 144, rispettivamente valutati in lire 700 miliardi e in lire 250 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.900 miliardi.
- 4. Nell'ambito del processo di armonizzazione al processo generale, le aliquote-contributive dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, sono così modificate:
- a) per i datori di lavoro:
- 1) il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura del 23,81 per cento;
- 2) il contributo dovuto per il personale assunto successivamente al 31 dicembre 1995, previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è soppresso;
- 3) il contributo per assegni al nucleo familiare è stabilito nella misura del 2,48 per cento;
- 4) il contributo per l'indennità di malattia è stabilito nella misura del 2,22 per cento;

- 5) il contributo per l'indennità di maternità è ridotto dello 0,57 per cento;
- b) per i lavoratori dipendenti, il contributo dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti per il personale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è stabilito nella misura dell'8,89 per cento.
- 5. Per i periodi contributivi successivi al 2001 le riduzioni di cui al comma 4 sono subordinate all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 7, lettera b).
- 6. Il comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 414, è abrogato.
- 7. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4, valutato complessivamente in lire 340 miliardi per l'anno 2000 ed in lire 400 miliardi annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:
- a) per gli anni 2000 e 2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale "dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze;
- b) per i periodi successivi con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
- 8. Alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie ovvero in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per le quali sono in atto o sono stati versati contributi per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, è corrisposto, per ogni figlio nato, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data di cui al comma 1, un assegno di importo complessivo pari a lire 3 milioni, per l'intero nel caso in cui non sia corrisposta alcuna prestazione per la tutela previdenziale obbligatoria della maternità, ovvero per la quota differenziale rispetto alla prestazione complessiva in godimento se questa risulta inferiore, quando si verifica uno dei seguenti casi:
- a) quando la donna lavoratrice ha in corso di godimento una qualsiasi forma di tutela previdenziale della maternità e possa far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto al nove mesi antecedenti alla nascita o all'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare;
- b) qualora il periodo intercorrente tra la data della perdita del diritto a prestazioni previdenziali o assistenziali derivanti dallo svolgimento, per almeno tre mesi, di attivita' lavorativa, così come individuate con i decreti di cui al comma 14, e la data della nascita o dell'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare, non sia superiore a quello del godimento di tali prestazioni, e comunque non sia superiore a nove mesi. Con i medesimi decreti è altresì definita la data di inizio del predetto periodo nei casi in cui questa non risulti esattamente individuabile;
- c) in caso di recesso, anche volontario, dal rapporto di lavoro durante il periodo di gravidanza, qualora la donna possa far valere tre mesi di contribuzione nel periodo che va dai diciotto ai nove mesi antecedenti alla nascita.
- 9. L'assegno di cui al comma 8, che è posto a carico dello Stato, è concesso ed erogato dall'INPS, a domanda dell'interessato, da presentare in carta semplice nel termine perentorio di sei mesi dalla nascita o dall'effettivo ingresso del minore nel nucleo familiare.
- 10. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
- 11. L'importo della quota di cui al comma 1 e dell'assegno di cui al comma 8 sono rivalutati al 1° gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT.
- 12. A decorrere dal 1° luglio 2000 l'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è concesso alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che non beneficiano di alcuna tutela economica della

maternità, alle condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 66 della legge n. 448 del 1998, per ogni figlio nato dal 1° luglio 2000, o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dalla stessa data. All'assegno di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 11.

- 13. Con i decreti di cui al comma 14 sono disciplinati i casi nei quali gli assegni, se non ancora concessi o erogati, possono essere corrisposti congiuntamente ai genitori o al padre o all'adottante del minore.
- 14. Con uno o più decreti del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni restano in vigore, per quanto applicabili, le disposizioni emanate ai sensi della disciplina previgente.
- 15. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, con esclusione di quello di cui ai commi 1, 3 e 4, è valutato in lire 92 miliardi per l'anno 2000, in lire 186 miliardi per l'anno 2001 e in lire 188 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
- 16. Per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento della domanda di strutture e di servizi connessi alla accoglienza dei pellegrini in relazione agli eventi giubilari nelle diverse regioni italiane, ed a quelli relativi ai processi di beatificazione che dovessero avviarsi nell'anno 2000, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

## Legge 23 dicembre 2000, n. 388

## Legge "Finanziaria 2001"

## "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 22 dicembre 2000

#### CAPO XIII

#### INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE

#### Articolo 80

(Disposizioni in materia di politiche sociali)

- 1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
- a) i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell'ambito della disciplina prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l'attuazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento;
- b) la disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e che comprendono comuni gia' individuati o da individuare ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
- 2. Dopo il comma 4 dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è aggiunto il seguente: "4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n. 104 del 1992 per l'assistenza del figlio, hanno diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennita' corrispondente all'ultima retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennita' e la contribuzione figurativa spettano fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2002, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L'indennita' è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalita' previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternita'. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennita' dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quella per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternita', l'indennita' di cui al presente comma è corrisposta con le modalita' di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi, non puo' superare la durata complessiva di due anni; durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".
- 3. A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970. n. 381, nonchè agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa

utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.

- 4. Il comma 3 dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:
- "3. L'assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente, per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilita', per i valori dell'ISE del beneficiario inferiori o uguali alla differenza tra il valore dell'ISE di cui al comma 1 e il predetto importo dell'assegno su base annua. Per valori dell'ISE del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell'ISE di cui al comma 1 l'assegno è corrisposto in misura pari alla differenza tra l'ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario, e per importi annui non inferiori a 20.000 lire".
- 5. L'assegno di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo 65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109. e successive modificazioni, nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario, residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
- 6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni da concedere per l'anno 2001 e successivi.
- 7. La potesta' concessiva degli assegni di cui agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante un apposito servizio comune, ovvero dall'INPS, a seguito della stipula di specifici accordi tra i comuni e l'Istituto medesimo; nell'ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l'altro, i termini per la conclusione del procedimento, le modalita' dell'istruttoria delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonchè le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere destinate in via temporanea dai comuni all'INPS per il piu' efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
- 8. Le regioni possono prevedere che la potesta' concessiva dei trattamenti di invalidita' civile di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, puo' essere esercitata dall'INPS a seguito della stipula di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto. Negli accordi possono essere definiti, tra l'altro, i rapporti conseguenti all'eventuale estensione della potesta' concessiva ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonchè la destinazione all'INPS, per il periodo dell'esercizio della potesta' concessiva da parte dell'Istituto, di risorse derivanti dai provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
- 9. Le disposizioni dell'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l'assegno spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di attuazione.
- 10. Le disposizioni dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di maternita' corrispondono anche i trattamenti economici di maternita' erogati ai sensi dell'articolo 13, secondo comma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni nonchè gli altri trattamenti economici di maternita' corrisposti da datori di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternita'.
- 11. L'importo dell'assegno di cui all'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo dal 1° gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilita'. Resta ferma la disciplina della rivalutazione dell'importo di cui all'articolo 49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
- 12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che l'estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternita' e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalita' previste per il lavoro dipendente.

- 13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di lire 350 miliardi per l'anno 2001 e di lire 430 miliardi per l'anno 2002.
- 14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire 10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza nel settore dell'assistenza agli anziani, che garantiscano un servizio continuativo per tutto l'anno e l'assistenza alle persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano comprese una o piu' persone anziane titolari di assegno di accompagnamento, totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa di cui la famiglia si fa carico. Un'ulteriore quota del medesimo Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi di informazione sulle attivita' e sulla rete dei servizi attivati nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentati, con propri decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalita' e i termini per la concessione, l'erogazione e la revoca dei contributi di cui al presente comma, nonchè per la verifica delle attivita' svolte.
- 15. Nell'anno 2001, al fondo di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati ivi previsti. Il Ministro per la solidarieta' sociale, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e della sanita', provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalita' per l'erogazione dei finanziamenti, e per la verifica degli interventi.
- 16. I comuni di cui all'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all'attribuzione delle quote del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione con terzi.
- 17. Con effetto dal 1° gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli stanziamenti previsti per gli interventi disciplinari dalle seguenti disposizioni legislative, e successive modificazioni:
- a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
- c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
- d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
- f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
- g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
- h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
- i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
- 1) legge 21 maggio 1998, n. 162;
- m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
- o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
- p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
- q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
- r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
- 18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarieta' sociale.
- 19. Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concesse alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l'equiparazione con i cittadini italiani è consentita a favore

degli stranieri che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.

- 20. I comuni indicati dall'articolo 6 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite sul Fondo di cui all'articolo 11 della medesima legge alla locazione di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad accedere all'affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio, ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo anzidetto.
- 21. Ai fini dell'applicazione del comma 20 i comuni predispongono graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
- 23. Le disponibilita' finanziarie stanziate dal decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, come individuate dall'articolo 23 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l'acquisto di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima casa da parte dei nuclei familiari sfrattati o interessati dalla mobilita' abitativa per piani di recupero. Ai fini dell'assegnazione dei contributi il comune procede ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
- 24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 puo' essere maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l'acquisto di ciascun alloggio non puo' superare l'importo di 50 milioni di lire.
- 25. In caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attivita' lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attivita' antecedenti all'estinzione sono compensati. Non si da' luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.

## Legge 24 novembre 2003, n. 326

" Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici "

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003

## *CAPO IV* SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ

#### Articolo 21

(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo per le politiche sociali)

- 1. Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.
- 2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale gestione con una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.
- 3. L'assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.
- 4. L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'I.N.P.S. sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell'ambito dei decreti *di* cui al comma 5.
- 5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le necessarie disposizioni per l'attuazione del presente articolo.
- 6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l'anno 2004.
- 7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l'anno 2003 e di 253 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.



# Legge Regionale 26 giugno 1993, n. 49

### "Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori"

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA MATERNITA'

#### Articolo 14

(Interventi a sostegno della natalità)

- 1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di incentivazione e sostegno della natalità. I Comuni assicurano l'esercizio delle relative funzioni amministrative.
- 2. Fatta salva l'adozione di successivi provvedimenti normativi per la valorizzazione della famiglia di cui all'articolo 29 della Costituzione, al fine di sostenere e incentivare la natalità, i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'articolo 9, comma 1, della legge 189/2002, e residente in regione da almeno dodici mesi alla data del parto. Si prescinde da tale requisito se il genitore è discendente di corregionali all'estero, anche di seconda generazione. L'assegno è altresì erogato, nella stessa misura, in caso di adozione di minore. L'importo dell'assegno è raddoppiato in caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per ciascun nato in caso di parto gemellare.
- 3. L'intervento di cui al comma 2 è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.
- 4. L'Amministrazione regionale ripartisce annualmente tra i Comuni i fondi destinati alle finalità di cui al comma 2.
- 5. Con regolamento sono fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali tale beneficio non è riconoscibile nonché i termini di presentazione delle domande. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l'importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2. I Comuni possono integrare l'importo fissato con propri fondi.
- 6. I Comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente dei fondi assegnati per le finalità di cui al comma 2 per erogazioni da effettuare per i nati nell'anno successivo. Se i fondi assegnati sono insufficienti, l'Amministrazione regionale provvede a un'ulteriore assegnazione.

#### Modifiche all'articolo 14 delle L.R. 49/1993:

- 1. Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L.R. 34/1996 con effetto dal 1 gennaio 1997.
- 2. Sostituite parole al comma 1 da art. 54, comma 1, L.R. 9/1999
- 3. Sostituite parole al comma 2 da art. 54, comma 2, L.R. 9/1999
- 4. Aggiunto il comma 1 bis da art. 12, comma 8, L.R. 25/1999
- 5. Articolo sostituito da art. 3, comma 7, L.R. 2/2000
- 6. Articolo sostituito da art. 4, comma 60, L.R. 4/2001
- 7. Vedi anche il particolare regime transitorio di cui all'art. 4, comma 64, L.R. 4/2001
- 8. Vedi anche l'integrazione prevista dall'art. 6 comma 17 L.R. 23/2001.
- 9. Sostituito il comma 4 da art. 13, comma 17, L.R. 13/2002
- 10. Sostituite parole al comma 11 da art. 3, comma 11, L.R. 23/2002
- 11. Integrata la disciplina del comma 11 da art. 3, comma 12, L.R. 23/2002
- 12. Articolo sostituito da art. 8, comma 6, L.R. 12/2003, con effetto dal 1 gennaio 2004, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
- 13. Articolo interpretato da art. 8, comma 7, L.R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L.R. 14/2003

- 14. Integrata la disciplina da art. 8, comma 7, L.R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L.R. 14/2003
- 15. Sostituite parole al comma 2 da art. 3, comma 15, L.R. 14/2003, a decorrere dall'1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 12/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 16 della L.R. 14/2003.
- 16. Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 7, L.R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L.R. 14/2003
- 17. Sostituito il comma 5 da art. 3, comma 15, L.R. 14/2003, a decorrere dall'1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 12/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 16 della L.R. 14/2003.
- 18. Integrata la disciplina da art. 3, comma 49, L.R. 1/2004
- 19. Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 47, L.R. 1/2004 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003.
- 20. Integrata la disciplina da art. 3, comma 120, L.R. 1/2005

# Legge Regionale 22 febbraio 2000, n. 2

## Legge "Finanziaria 2000"

## "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione"

#### Articolo 3

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

- 1. Al fine di incentivare l'incremento demografico nel proprio territorio, l'Amministrazione regionale finanzia la concessione, ai nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno dodici mesi, con reddito non inferiore all'importo della pensione minima INPS e non superiore a lire 90 milioni, dei seguenti benefici:
- a. un assegno "una tantum" dell'importo di lire 6 milioni per ciascun figlio successivo al primo;
- b. un assegno mensile, per dodici mensilità, per ciascun figlio successivo al secondo;
- c. per i parti gemellari o plurigemellari, un assegno "una tantum" dell'importo di lire 10 milioni, per ogni nato.

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 10 luglio 2000, n. 232

"Regolamento per la concessione degli incentivi per la promozione e la valorizzazione della famiglia previsti dall'articolo 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge Regionale 22 febbraio 2000, n. 2"

#### Articolo 1

(Oggetto)

1. Il presente regolamento in attuazione dell'articolo 3, comma 5 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, individua la misura dell'assegno mensile ed i criteri da applicare per determinare la composizione del nucleo famigliare ed il reddito del medesimo che danno titolo alla

fruizione dei benefici di cui all'articolo 3, comma 1 della legge medesima, nonché le modalità di attribuzione dei fondi regionali ai Comuni.

#### Articolo 2

#### (Destinatari degli interventi)

1. I destinatari degli interventi previsti dall'articolo 1 sono i nuclei familiari ove almeno uno dei coniugi sia cittadino residente nella Regione Friuli-Venezia Giulia da almeno dodici mesi alla data del parto, con reddito non inferiore all'importo della pensione minima INPS e non superiore a lire 90 milioni.

#### Articolo 3

(Definizione di nucleo familiare)

1. Per nucleo familiare si intende quello composto dai coniugi e dai figli conviventi alla data del parto, compresi quelli naturali e quelli riconosciuti, nati da eventuali altri matrimoni e/o convivenze.

#### Articolo 4

(Definizione di reddito)

1. Il reddito del nucleo familiare è costituito dalla somma del reddito annuo complessivo imponibile ai fini IRPEF di ciascun componente del nucleo quale risulta dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.

#### Articolo 5

(Cumulabilità)

- 1. I benefici di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 2/2000 sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, salvo diverse disposizioni previste da leggi nazionali o regionali.
- 2. L'assegno di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 2/2000 è cumulabile con i benefici previste alle lettere a) e c) del comma 1.
- 3. Gli assegni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale n. 2/2000 non sono cumulabili.

#### Articolo 6

(Determinazione della misura dell'assegno mensile)

- 1. L'assegno mensile spettante ai sensi della lettera b) del comma 1 della predetta legge regionale n. 2/2000 è commisurato al reddito del nucleo familiare di cui all'articolo 4, come indicato nell'allegata tabella A.
- 2. La fruizione dell'assegno mensile decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data di raggiungimento del terzo anno d'età.
- 3. L'assegno per la seconda e terza annualità viene concesso previa verifica dell'ammontare del reddito da effettuarsi su presentazione della relativa autocertificazione.

### Articolo 7

(Presentazione della domanda)

- 1. La domanda deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei coniugi entro 6 mesi dalla data del parto.
- 2. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione resa dal richiedente ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni che attesti:
- a) la cittadinanza e la residenza di almeno uno dei coniugi come previsto dall'articolo 2 e la composizione del proprio nucleo familiare, come definito dall'articolo 3;
- b) il reddito del nucleo familiare come definito dall'articolo 4.

#### Articolo 8

(Compiti dei Comuni)

1. Il Comune provvede all'istruttoria delle domande e all'anticipazione degli assegni agli aventi diritto, residente sul proprio territorio.

#### Articolo 9

(Attribuzione dei fondi regionali ai Comuni)

- 1. L'Amministrazione regionale provvede a rimborsare integralmente ai Comuni gli oneri sostenuti in base alla comunicazione del numero degli aventi diritto, ossia nuclei familiari con figli successivi al primo nati dal 1 gennaio 2000 in poi e del costo sostenuto, con le seguenti modalità:
- a) prima assegnazione entro il 31 luglio in relazione ai dati riferiti al periodo dal 1 gennaio al 30 giugno;
- b) seconda assegnazione entro il 30 novembre in relazione ai dati relativi al periodo dal 1 luglio al 31 ottobre;
- c) salvo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento in relazione ai dati riferiti al periodo dall'1 novembre al 31 dicembre.

#### Articolo 10

(Norme transitorie)

- 1. Per i parti avvenuti prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento il termine di cui all'articolo 7, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.
- 2. In sede di prima applicazione l'assegnazione dei fondi ai Comuni relativa ai diritti riferiti al periodo dal 1 gennaio al 31 ottobre verrà effettuata entro il 30 novembre 2000.

#### Articolo 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

#### TABELLA A

FASCE DI REDDITO	ASSEGNO MENSILE
fino a L. 30.000.000	L. 400.000
da L. 30.000.001 a L. 60.000.000	L. 300.000
da L. 60.000.001 a L. 90.000.000	L. 200.000

# Legge Regionale 26 febbraio 2001, n. 4

## Legge "Finanziaria 2001"

## "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale"

#### Articolo 3

49. In conseguenza del disposto di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha previsto un'erogazione di 1.000 euro per ogni figlio, secondo o ulteriore per ordine di nascita, gli assegni di maternita', di cui all'articolo 14 della legge regionale 49/1993 e successive modifiche, sono liquidati ai soggetti interessati al netto di quelli statali, ove previsti.

#### Articolo 4

(Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali)

60. Il titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come modificato dall'articolo 3, comma 7, della legge regionale 2/2000, è sostituito dal seguente:

#### TITOLO IV

#### DISPOSIZIONI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA MATERNITA'

#### Articolo 14

- 1. Al fine di incentivare l'incremento demografico e sostenere la maternità, l'Amministrazione regionale finanzia, a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente nel Friuli Venezia Giulia da almeno 12 mesi, la concessione dei seguenti benefici:
  - a) un assegno una tantum di importo pari a lire 6 milioni per il secondo figlio;
  - b) un assegno una tantum di importo pari a lire 9 milioni per ciascun figlio successivo al secondo;
- c) un assegno una tantum di importo pari a lire 10 milioni per ogni nato in caso di parto gemellare o plurigemellare, beneficio non cumulabile con gli assegni di cui alle lettere a) e b);
- d) un assegno mensile per ciascun figlio successivo al secondo che decorre dal mese successivo alla data di nascita e cessa dal mese successivo alla data del raggiungimento del terzo anno di età.
- 2. L'assegno spetta, per i parti avvenuti dall'1 gennaio 2001, ai nuclei familiari aventi un reddito imponibile compreso entro i seguenti limiti:
- a) non inferiore all'importo della pensione minima INPS, riferito ad almeno uno degli anni compresi fra quello precedente e quello successivo alla nascita del bambino;
  - b) non superiore a lire 90 milioni;
- c) in deroga a quanto previsto alla lettera a), per gli imprenditori agricoli a titolo principale il reddito minimo è stabilito nell'importo di lire 2 milioni.

- 4. Ai fini e per gli effetti dell'applicazione del presente articolo, l'adozione di un bambino di età non superiore a 10 anni è equiparata alla nascita di un figlio.
- 5. Al fine di tutelare la maternità delle donne, cittadine italiane residenti da almeno 12 mesi in regione o facenti parte di nuclei familiari in cui almeno uno dei coniugi sia cittadino italiano residente da almeno un anno in regione, viene istituito un assegno dell'importo pari a lire 3 milioni per il primo figlio. L'assegno spetta:
- a) alle donne che non beneficiano del trattamento previdenziale di indennità di maternità di cui alle leggi 30 dicembre 1971, n. 1204, 29 dicembre 1987, n. 546, 11 dicembre 1990, n. 379 e loro successive modifiche e integrazioni, per tutti i parti avvenuti a partire dall'1 gennaio 2001;
- b) qualora la donna o il nucleo familiare della richiedente abbia avuto nell'anno precedente a quello della nascita del figlio un reddito imponibile non superiore a lire 50 milioni.
- 6. Alle madri di cui al precedente comma 5 spetta il beneficio di cui al comma 1, lettera c), in caso di parto gemellare o plurigemellare.
- 7. I benefici di cui ai precedenti commi sono cumulabili con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della maternità, salvo diverse disposizioni di leggi statali o regionali.
- 8. L'assegno è erogato dal Comune di residenza del nucleo familiare o, nel caso di genitori aventi residenza in comuni diversi, dal Comune di residenza della donna. La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita o di adozione del bambino, o entro 6 mesi dall'approvazione da parte della Giunta regionale di apposito provvedimento diretto a determinare la misura dell'assegno mensile nonché i criteri per determinare la composizione del nucleo familiare e il reddito del medesimo che danno titolo alla fruizione dei benefici.
- 9. L'Amministrazione regionale rimborsa ai Comuni entro 3 mesi dalla documentata richiesta le somme anticipatamente erogate.
  - 10. Il Comune può integrare l'assegno con fondi propri.
- 11. In caso di insufficienza della disponibilità annuale di bilancio, l'Amministrazione regionale provvede ai necessari conguagli a valere sulle risorse finanziarie disponibili per l'anno successivo.
  - 61. Sono abrogati i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.
- 62. Le disposizioni di cui al titolo IV della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 60, si applicano per i bambini nati o adottati a partire dall'1 gennaio 2001. Per i nati fino al 31 dicembre 2000 si applicano le disposizioni previgenti, ivi comprese quelle richiamate al comma 61.